

**OGGETTO: PSR per l'Umbria 2014/2020, misura 4 – sottomisura 4.2, tipo di intervento 4.2.1 - Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione degli aiuti.**

*Articolo 1.*

**Finalità**

Il presente avviso è finalizzato a garantire la continuità dell'azione amministrativa della Regione Umbria a sostegno delle imprese del settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli mediante la implementazione della misura 4, sottomisura 4.2, tipo d'intervento 4.2.1 "*Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli*" del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2020 (PSR) approvato dalla Commissione UE con decisione n. C(2015)4156 del 12 giugno 2015.

Nello specifico, con il presente avviso s'intendono perseguire gli obiettivi individuati al paragrafo "*descrizione del tipo di intervento*" della sopra indicata sottomisura.

*Articolo 2*

**Clausola di salvaguardia**

Allo stato, il presente avviso viene emanato in anticipazione:

- alla definizione delle procedure informatizzate per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento e per la controllabilità e verificabilità delle condizioni, impegni e obblighi previsti dalle misure, in accordo con l'Organismo Pagatore - AGEA;
- alla definitiva assegnazione delle risorse per le quote di cofinanziamento, nazionale e regionale.

Pertanto, in sede di presentazione della domanda di sostegno ai sensi del presente avviso, al fine di esonerare l'Amministrazione regionale da qualunque vincolo od obbligo alla concessione del sostegno richiesto, ciascun richiedente è tenuto a sottoscrivere, a norma dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 e s. m. e int., la seguente dichiarazione:

- di essere a conoscenza che la domanda di sostegno è presentata anticipatamente alla definizione delle procedure informatizzate definitive per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento e per la controllabilità e verificabilità delle condizioni, impegni e obblighi previsti dalle misure;
- di essere a conoscenza che la domanda è presentata in assenza della definitiva assegnazione delle risorse per le quote di cofinanziamento nazionale e regionale e che pertanto esonera l'amministrazione regionale da qualunque vincolo od obbligo alla concessione del sostegno richiesto ed al rispetto dei termini temporali del procedimento amministrativo per la concessione ed erogazione del sostegno pubblico;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di rettificare la domanda di sostegno, al fine di renderla congruente alle eventuali modificazioni o integrazioni che la Regione intendesse apportare al bando di evidenza pubblica in forza del quale la medesima è presentata, che si accettano fin d'ora;
- che tutte le spese sostenute a far tempo dalla data di presentazione della domanda di sostegno sono a proprio rischio e carico esonerando l'Amministrazione regionale da qualunque vincolo od obbligo alla concessione del sostegno richiesto.

La Regione Umbria si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni recate dal presente avviso in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio.

La mancata integrazione della domanda e più in generale la mancata accettazione delle eventuali modifiche o nuove condizioni verranno considerate quale tacita rinuncia ai benefici richiesti.

*Articolo 3*

**Definizioni e disposizioni specifiche**

Ai fini del presente avviso, oltre alle definizioni e disposizioni previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di Sviluppo Rurale e delle disposizioni comuni per i fondi Strutturali e di

Investimento Europei (SIE), valgono le definizioni e le disposizioni puntuali di seguito riportate.

- 1. DOMANDA DI SOSTEGNO:** domanda di concessione del sostegno previsto nella pertinente scheda di misura, sottomisura, tipologia d'intervento.
- 2. DOMANDA DI PAGAMENTO:** domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento/erogazione di un sostegno concesso a seguito dell'ammissione di una domanda di sostegno. Le domande di pagamento possono riguardare l'erogazione di un anticipo, di un acconto (Stato di Avanzamento Lavori – SAL) o del saldo del sostegno concesso.
- 3. ELEGGIBILITA' DELLE SPESE:** ai sensi dell'art. 60 del Regolamento UE n. 1305/2013, sono riconosciute eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese sostenute dal previa presentazione di una domanda di sostegno all'autorità competente ad eccezione delle spese generali propedeutiche alla realizzazione degli investimenti previsti in domanda, purché sostenute nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno. Pertanto saranno ritenute ammissibili tutte le spese effettivamente documentate e pagate dopo la presentazione della domanda di sostegno
- 4. FASCICOLO AZIENDALE:** contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 503/1999, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate e verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività necessarie per accedere al sostegno previsto dalle singole schede di misura del PSR. Ogni richiedente il sostegno ha l'obbligo di costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA. Qualora costituito, i richiedenti sono tenuti, antecedentemente ad ogni richiesta di sostegno, ad eseguire una verifica della situazione aziendale e, in caso di variazioni, procedere all'aggiornamento e all'integrazione. Il fascicolo aziendale è unico. L'assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento e interrompono qualunque rapporto in essere tra il richiedente e la Regione.
- 5. FASCICOLO DI DOMANDA:** contenitore cartaceo ed elettronico della documentazione amministrativa (non contenuta nel fascicolo aziendale), tecnica e contabile, prevista all'articolo 9 e 16, necessaria alla effettuazione dei controlli amministrativi circa la congruità degli elementi dichiarati in domanda e nei relativi allegati dal richiedente o dal Responsabile del fascicolo di domanda, eventualmente delegato dal richiedente. In tutti i casi la responsabilità in ordine alla corretta tenuta e integrazione del "fascicolo di domanda" rimane in capo al richiedente che sottoscrive la domanda.
- 6. COMUNICAZIONI INERENTI LE DOMANDE PRESENTATE:** con la conversione del Decreto Legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009, la tenuta di una casella di PEC (Posta Elettronica Certificata) è diventata un obbligo di legge per tutte le imprese, i professionisti e le Pubbliche Amministrazioni. Pertanto lo scambio di comunicazioni tra i beneficiari e l'amministrazione regionale inerenti il presente avviso avverranno esclusivamente tramite PEC con conseguente impegno del beneficiario a mantenere attiva la propria casella di posta elettronica certificata per tutto il periodo ricompreso tra la data di presentazione della domanda di sostegno e la data di scadenza del periodo vincolativo. Inoltre, tenuto conto che l'esperienza fin qui acquisita ha mostrato notevoli problemi da parte di molte imprese nella corretta gestione della casella di Posta Elettronica Certificata ed al fine di conseguire una maggiore economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, ogni comunicazione da parte dell'amministrazione regionale è inviata anche all'indirizzo di PEC del Responsabile del fascicolo di domanda eventualmente delegato dal richiedente. La consegna in tale casella costituisce a tutti gli effetti notifica al richiedente/beneficiario. Tale condizione è sottoscritta dal richiedente in sede di presentazione della domanda di sostegno.
- 7. CAMBIO BENEFICIARIO:** una volta accordato il nulla osta di concessione del sostegno è consentito il subentro nella titolarità del nulla osta esclusivamente nei casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario, alla condizione che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni ed impegni riportati nel nulla osta di concessione per la erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo quinquennale successivo all'ultimazione del piano aziendale.

In tali casi è consentita al subentrante la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti ancorché intestati al “de cuius” o al cedente inabile.

È inoltre consentito il cambio beneficiario nei seguenti casi:

- ditta individuale che si trasforma in società di persone;
- cambio ragione sociale mantenendo la stessa partita IVA;
- società che si fonde con altro soggetto.

Al di fuori dei casi sopra indicati non è consentito alcun cambio beneficiario né subentro nella titolarità di domande di sostegno presentate.

**8. IMPRESA DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE:** per impresa di trasformazione s'intende l'impresa che opera la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli, compreso il trattamento ai fini della vendita, di prodotti allegato I del trattato e del cotone, ad eccezione della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I. Eventuali prodotti non compresi nell'allegato I possono essere inclusi in entrata a condizione che siano marginali e necessari alla trasformazione.

**9. INTRODUZIONE DI NUOVA TECNOLOGIA:** ai fini del presente avviso è considerata “nuova tecnologia” l'introduzione nell'impresa di impianti tecnologici, macchinari, attrezzature e processi non presenti precedentemente alla presentazione della domanda di sostegno e che portano ad un significativo miglioramento delle prestazioni aziendali.

**10. INNOVAZIONE:** sono considerati innovativi i beni materiali e immateriali ovvero gli impianti tecnologici per la trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 del Trattato, introdotti nel mercato da non più di 2 anni antecedenti la presentazione della domanda di sostegno (da comprovare a cura del richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno).

**11. IMPRESE ASSOCIATE:** possono accedere al sostegno previsto dal presente bando anche le Associazioni Temporanee d'Impresa o di Scopo (ATI o ATS) i cui titolari si associano, su base volontaria, per la realizzazione di un programma comune di investimenti.

Tali associazioni devono essere costituite con atto scritto dal quale risulti:

- l'impegno degli associati a realizzare il programma d'investimento comune;
- l'impegno a mantenere gli obblighi correlati con particolare riguardo a quelli previsti per il periodo vincolativo quinquennale;
- la ricaduta dei vantaggi in capo a ciascuna azienda associata in ragione della realizzazione del programma comune d'investimenti;
- la quota percentuale di Produzione Standard Totale aziendale che ciascun associato apporta in ragione del costo complessivo del programma comune d'investimenti;
- il soggetto capofila delegato a presentare la domanda che:
  - assume l'onere finanziario dell'investimento;
  - cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati all'erogazione del contributo.

Per quanto sopra è evidente che un soggetto che ha presentato domanda di sostegno nell'ambito di un'associazione di imprese, potrà presentare ulteriori domande nel limite dell'importo della spesa corrispondente alla PST non impegnata nell'ATI/ATS, purché non nella stessa graduatoria.

**12. CANTIERABILITÀ:** i meccanismi di finanziamento dei Programmi di Sviluppo Rurale da parte del FEASR impongono una tempestiva utilizzazione delle risorse disponibili conseguibile attraverso la puntuale realizzazione degli investimenti. Per tali motivi è necessario che le proposte d'investimenti presentate ai sensi del presente bando posseggano il requisito della “cantierabilità”, cioè siano mature sotto l'aspetto tecnico-economico e amministrativo comportando il possesso, fin dalla data della loro presentazione, di tutte le condizioni (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.) previste dalle vigenti normative per dare immediato avvio ai lavori o acquisti previsti in domanda. La mancanza della cantierabilità, in tutto o in parte, comporterà l'esclusione dell'investimento non cantierabile. Qualora il programma d'investimenti preveda l'acquisto di immobili da ristrutturare o l'acquisto di terreni sui quali realizzare un investimento oggetto della domanda di sostegno è consentita la presentazione della documentazione relativa alla cantierabilità di tali investimenti nel termine massimo di sei mesi dal ricevimento della comunicazione di concessione del sostegno da

parte della Regione. Gli adempimenti di cui al Titolo VI, capo VI Normativa Sismica della Legge regionale n.1 del 21 gennaio 2015 "Testo Unico governo del territorio e materie correlate" non costituiscono elemento di cantierabilità.

**13. INVESTIMENTI DI SOSTITUZIONE:** sono considerati investimenti di sostituzione e non sono quindi ammissibili a finanziamento gli investimenti in macchine semoventi che vanno a sostituirne altre equivalenti registrate in pubblici registri da non più di cinque anni. Tale condizione deve essere verificata per tutte le macchine semoventi cedute dal beneficiario in un arco temporale di un anno antecedente la presentazione della domanda. Per macchine semoventi equivalenti s'intendono le macchine di pari potenza espressa in Kw con un'approssimazione del 10% in più o in meno. Per quanto riguarda gli impianti tecnologici, non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Spetta al richiedente dimostrare la vetustà dell'impianto da sostituire (fatture acquisto e similari) a pena di esclusione dell'investimento dal sostegno.

**14. LOCAZIONE FINANZIARIA (*Leasing*):** come disposto dall'art. 45 del Regolamento UE n. 1305/2013, la spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) è ammessa per l'acquisto di beni immobili e mobili, attraverso l'aiuto concesso all'utilizzatore. L'utilizzatore è il beneficiario diretto del contributo. Il leasing è ammissibile se stipulato in data successiva a quella di presentazione della domanda di sostegno e se prevede il patto di acquisto e fino ad un massimo del valore di mercato del bene. La spesa ammissibile è rappresentata dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, entro il limite fissato per l'ammissibilità delle spese, al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi). In ogni caso, deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d'uso per il periodo previsto dall'operazione finanziata. In tutti i casi l'utilizzatore deve trasmettere all'amministrazione regionale la documentazione comprovante l'avvenuto acquisto del bene oggetto di locazione finanziaria. Se la locazione finanziaria riguarda l'acquisto di immobili finalizzati alla ristrutturazione, l'utilizzatore deve acquisire l'autorizzazione del concedente a realizzare le opere di ristrutturazione.

**15. COSTI UNITARI MASSIMI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA RAGIONEVOLEZZA/CONGRUITA' DELLA SPESA:** ai sensi della vigente normativa comunitaria ogni richiedente che intende avanzare una richiesta di pubblico sostegno per l'acquisizione di beni o servizi è tenuto ad individuare una spesa congrua e ragionevole.

A tal fine la Regione rende disponibili i costi unitari massimi di riferimento, elencati nell'allegato A-2, relativi ad alcune tipologie di investimenti immobiliari e diverse categorie di macchine e attrezzature agricole, che costituiscono il livello massimo della spesa in base alla quale viene determinato il sostegno concedibile.

Qualora gli investimenti da realizzare non risultino ricompresi nei suddetti elenchi, la ragionevolezza della spesa preventivata deve essere determinata:

- a) per gli investimenti immobiliari: mediante l'elaborazione di apposito computo metrico preventivo redatto sulla scorta dei prezzi unitari presenti nel prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario integrato, per le tipologie di spese non comprese, dal prezzario per le opere pubbliche. I prezzari di riferimento sono quelli vigenti al momento della presentazione della domanda di sostegno. Per le voci di spesa non presenti nei suddetti prezzari, il relativo prezzo potrà essere individuato sulla base di un'analisi dei prezzi da conservare nel fascicolo di domanda ovvero, per particolari tipologie (serre, prefabbricati e similari) mediante l'acquisizione di tre preventivi con le modalità di cui alla lettera b);
- b) per gli investimenti mobiliari e immateriali (acquisizione e sviluppo di programmi informatici e simili) il richiedente è tenuto ad acquisire **tre preventivi** di altrettante ditte fornitrici specializzate ed in concorrenza tra loro, omogenei per oggetto o equivalenti per caratteristiche e utilizzazione. Nella domanda di sostegno deve essere riportato il prezzo più basso corrispondente all'offerta più vantaggiosa. L'acquisizione dei preventivi deve avvenire prima della presentazione della domanda di sostegno **tramite la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del richiedente** ovvero del tecnico delegato (per i preventivi da ditte estere è consentito l'uso della posta

elettronica ordinaria). Pertanto, nel fascicolo di domanda deve essere conservata copia dei preventivi unitamente alla copia stampata della mail di PEC dalla quale risultino la data e il protocollo di arrivo di ciascun preventivo. Inoltre, sarà cura del beneficiario o del tecnico delegato effettuare i controlli sui preventivi acquisiti redigendo lo specifico modello presente nell'applicativo SIAR. Non potranno considerarsi eleggibili al sostegno le spese per le quali le offerte, in tutto o in parte, sono acquisite in tempi e modalità diverse da quella sopra riportata ovvero qualora le ditte offerenti, ancorché con diverso numero di partita IVA, avessero la medesima sede legale (città, via, numero telefonico). L'acquisizione di un numero di preventivi inferiore ai tre richiesti deve essere debitamente giustificata nella relazione tecnica allegata alla domanda in funzione di:

- esclusività del venditore o altro elemento di carattere eccezionale che rende impossibile reperire tre offerte;
- acquisizione di beni altamente specializzati o di attrezzature a completamento di linee produttive o parti di impianti già esistenti per i quali è necessario garantire la compatibilità delle nuove attrezzature con quelle esistenti.

Per i beni il cui costo non superi singolarmente l'importo di 1.000 €, IVA esclusa, è sufficiente la presentazione di un solo preventivo. E' fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

**16. SUPERFICIE UTILE COPERTA:** si definisce superficie utile coperta la sommatoria, espressa in metri quadrati, delle superfici coperte di ogni piano dell'edificio, misurate all'esterno dei muri o comunque delle strutture portanti perimetrali. *I locali interrati e le superfici di servizio entrano nel calcolo della superficie utile coperta.*

**17. ACQUISTO DI TERRENI E FABBRICATI:** l'acquisto di terreni, compresi quelli edificabili, è ammissibile per un importo della spesa non superiore al 10% della spesa totale ammissibile per la realizzazione del programma d'investimenti e solo nel caso in cui l'acquisto degli stessi sia strettamente connesso e indispensabile al programma di investimenti. In ogni caso il valore del terreno deve essere pari o inferiore alle quotazioni dell'Agenzia del Territorio. È ammissibile l'acquisto di fabbricati rurali e relativi terreni su cui sono costruiti (compresi fabbricati da delocalizzare con esclusione, in tale fattispecie, dei costi di demolizione), se indispensabili per le finalità del progetto e a condizione che i medesimi siano oggetto di interventi di riqualificazione del complessivo opificio per almeno il 100 per cento del costo complessivo di acquisto. A tale ultimo fine è possibile ricomprendere anche spese per impianti di trasformazione/lavorazione/manipolazione/conservazione dei prodotti.

Un organismo debitamente autorizzato (Agenzia del Territorio o altro ufficio pubblico) deve certificare che il prezzo d'acquisto non supera il valore di mercato. Il valore dei terreni o dei fabbricati può essere determinato anche da un professionista abilitato e indipendente<sup>1</sup> con apposita perizia giurata con la quale deve dare atto anche del rispetto dei suddetti limiti.

In tutti i casi di acquisto di fabbricati:

- l'importo massimo della spesa ammissibile al sostegno non può superare € 500,00 per ogni metro quadrato di superficie utile coperta;
- deve essere prodotta documentazione attestante che l'immobile è conforme alle normative vigenti in materia urbanistica.<sup>2</sup> Nel caso in cui l'edificio venga acquistato in vista di un cambiamento di destinazione d'uso, dovranno essere specificati quali investimenti si prevede di realizzare per renderlo utilizzabile per gli scopi del progetto complessivo.

*Non è consentito l'acquisto d'immobili che hanno beneficiato, nel corso dei dieci anni precedenti, di un contributo finanziario pubblico, fatta eccezione per il sostegno concesso a seguito di ristrutturazione post terremoto. L'immobile è sottoposto, analogamente agli altri investimenti immobiliari, ai vincoli di destinazione d'uso stabiliti nel presente bando. Non è ammissibile la spesa per l'acquisto di immobili o quote di essi tra coniugi o nei casi di discendenza diretta entro il secondo*

---

<sup>1</sup>Il tecnico che redige la perizia dovrà essere diverso dal responsabile del fascicolo di domanda

<sup>2</sup>La conformità potrà essere certificata tramite la perizia giurata.

*grado ovvero nei casi in cui il coniuge o parente entro il secondo grado detengono quote societarie prevalenti del soggetto venditore, ad eccezione dell'acquisto delle quote di coeredi.*

**18. ERRORI PALESI:** ai sensi dell'articolo 4 del regolamento UE n. 809/2014: *“Le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.*

*L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma.”*

Non sono considerati errori palesi la mancata indicazione del CUAA, della Partita IVA e la mancata apposizione della firma.

In attesa del provvedimento volto a definire l'elenco degli errori palesi da applicarsi per la corrente programmazione, si rinvia all'elenco di “errori palesi” compatibili con le misure d'investimento, tra quelli riportati nell'allegato “A” alla DGR n. 1159/2013.

#### Articolo 4

### Beneficiari e area di intervento

Sono beneficiari del presente intervento le imprese, singole o associate che svolgono attività di trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli a condizione che l'unità locale in cui viene realizzato l'intervento ricada nel territorio regionale e sia risultante nel certificato di iscrizione alla CCIAA. Se l'acquisto o la realizzazione di una Unità locale in Umbria fa parte del programma d'investimenti proposto, tale unità locale deve risultare, a pena di esclusione dal sostegno accordato, regolarmente iscritta nel certificato della CCIAA al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo.

#### Articolo 5

### Costi ammissibili

Sono eleggibili al sostegno di cui al presente avviso:

- le spese previste dall'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, che stabilisce anche le tipologie di spesa non ammissibili;
- le spese per investimenti ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

Le spese ammissibili scontano altresì le disposizioni di cui all'art. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e dell'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 (*“Le spese finanziate dal FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione”*).

**Sono ammissibili al sostegno i costi sostenuti per:**

- 1) *acquisto di fabbricati da adibire alla trasformazione, alla commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato UE a condizione che il fabbricato acquistato sia oggetto di ristrutturazione per non meno 100% del costo dell'acquisto ritenuto ammissibile al sostegno.* In tutti i casi:
  - il sostegno pubblico per l'acquisto non può essere accordato per una spesa superiore ad € 500/mq di Superficie Utile Coperta;
  - l'importo massimo della spesa ammissibile per l'acquisto e ristrutturazione, è computata applicando i costi unitari massimi di riferimento riportati nell'allegato A-1 , aumentati del 20%.
- 2) acquisto di terreni nel rispetto del 10% della spesa totale sostenuta a consuntivo, ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, solo se strettamente correlato alla realizzazione di uno o più investimenti tra quelli previsti dal piano aziendale.
- 3) costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di fabbricati e manufatti da adibire alle attività produttive aziendali, comprese le relative attrezzature. Ai fini del presente avviso nell'ambito della ristrutturazione s'intendono ricompresi tutti gli interventi di cui all'art. 7, lettere b), c), d), f) e g), della legge regionale 1/2015.

In tale ambito, per le tipologie costruttive riportate nell'allegato **A-1 "Determinazione dei valori unitari massimi per la determinazione della ragionevolezza della spesa delle principali categorie di investimenti immobiliari"** al presente avviso, gli interventi sono sostenibili limitatamente ad una spesa calcolata sulla scorta dei "costi unitari massimi di riferimento per la determinazione della ragionevolezza della spesa" riportati nel sopra indicato allegato. In caso di ristrutturazione, i relativi costi non possono superare i valori citati nel medesimo allegato, relativamente alla superficie effettivamente ristrutturata.

Inoltre valgono le seguenti limitazioni ed esclusioni:

- a) non è ammissibile l'acquisto o la nuova costruzione di fabbricati da utilizzare per l'attività di trasformazione e commercializzazione in combinazione con parti adibite ad usi diversi. Pertanto, non sono ammessi a finanziamento interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi locali sovrastanti o sottostanti fabbricati o loro porzione adibiti, anche parzialmente, ad usi diversi da quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, fatto salvo le porzioni di fabbricato destinato a guardiana. Non sono considerati indipendenti, e non sono quindi finanziabili, immobili che condividano con fabbricati adibiti in tutto od in parte alla civile abitazione fondazioni, solai, coperture, ingressi, scale, impianti elettrici o impianti termici. Sono invece ammissibili le porzioni in adiacenza solo laddove è possibile determinare in modo separato la relativa spesa. Un fabbricato o sua porzione si considera adiacente ad edificio adibito in tutto o in parte ad usi diversi quando condivide con quest'ultimo una o, al massimo, due pareti, risultando, comunque indipendente dall'edificio di che trattasi. È altresì ammissibile la ristrutturazione di fabbricati, esclusa la demolizione con ricostruzione, da utilizzare per l'attività di trasformazione e commercializzazione in combinazione con parti adibite ad usi diversi fermo restando che il calcolo della spesa da imputare alla parte trasformazione e commercializzazione dell'investimento deve essere fatto in proporzione alla relativa superficie utile coperta.
- b) le spese per la realizzazione/ristrutturazione/ampliamento di punti vendita al dettaglio di prodotti in prevalenza aziendali ivi comprese le attrezzature necessarie allo scopo e locali direzionali da adibire a uffici aziendali, nonché locali per la guardiana, sono ammissibili limitatamente ad una superficie, rispettivamente, non superiore a mq 90 (punti vendita e uffici) e 60 (guardiana) di superficie utile coperta. Tale limitazione deve intendersi riferibile all'intero periodo di programmazione 2014/2020 per ogni impresa e deve essere debitamente giustificata nel piano aziendale. Eventuale deroga alla dimensione aziendale dei locali direzionali può essere accordata se debitamente giustificata dalla presenza di personale amministrativo dipendente superiore alle tre unità. *Si precisa che nel calcolo della superficie ammissibile si considerano anche i locali interrati mentre non sono conteggiate le superfici di servizio inerenti scale e locali tecnici.*
- 4) acquisto di nuovi impianti tecnologici finalizzati alla produzione e/o trasformazione e commercializzazione, ivi comprese le dotazioni informatiche purché non di mera sostituzione. Inoltre gli impianti devono essere dimensionati alle quantità di prodotto da trasformare/trattare. Tale aspetto deve essere argomentato e giustificato nel piano aziendale. *Tali impianti sono ammissibili soltanto se è garantito il loro utilizzo in sede di accertamento della regolare esecuzione degli investimenti.*
- 5) acquisto di dotazioni aziendali funzionali all'attività aziendale ivi compresi gli allestimenti anche su mezzi da adibire al trasporto di prodotti da destinare alla vendita (è escluso l'acquisto del mezzo), purché non di mera sostituzione, salvo casi debitamente giustificati.
- 6) *acquisto di beni immateriali quali brevetti, licenze, software, diritti d'autore e marchi commerciali nonché realizzazione di siti internet, a condizione che siano collegati e funzionali all'attività dell'impresa.*
- 7) realizzazione di strutture per il miglioramento dell'efficienza energetica e di impianti per la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili. Gli investimenti in questione sono ammissibili alle seguenti condizioni, a pena di esclusione:
  - l'impianto per la produzione di energia deve essere commisurato alla quantità di energia necessaria alle esigenze aziendali (autoconsumo);
  - l'impianto non deve superare la produzione di 1 MW elettrico;
  - l'impianto non è alimentato con bio combustibili o biomassa derivanti da colture dedicate, ma solo da biomasse *aziendali* di scarto come previsto dall'Accordo di Partenariato;
  - l'installazione degli impianti che utilizzano l'energia solare è effettuata esclusivamente al di sopra di edifici o tettoie;

- gli impianti per la produzione di biogas sono sostenuti esclusivamente se prevedono il compostaggio del digestato ai fini della produzione di ammendante organico;
- il rendimento energetico dell'impianto, in termini di MWh/anno termiche, deve essere pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al decreto legislativo n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione;
- l'impianto deve garantire emissioni in atmosfera "poco significative" a norma del D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, comma 1;
- l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa di scarto deve garantire un utilizzo di almeno il 40% dell'energia termica totale prodotta dall'impianto;
- l'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili non deve aver beneficiato né può beneficiare in futuro di incentivazioni nazionali a qualsiasi titolo.

Ai fini della verifica del dimensionamento degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, che deve essere commisurato alla quantità di energia (termica ed elettrica) necessaria alle esigenze aziendali (autoconsumo), sono utilizzati i coefficienti di conversione riportati nella tabella di cui all'allegato **A-2 "Coefficienti di conversione in KWh del potere calorifico di diversi combustibili" al presente avviso.**

Per gli impianti fotovoltaici, tenendo conto delle condizioni di irradiazione relative all'Umbria e del decremento medio di produzione di energia elettrica nel corso della vita dell'impianto, viene individuato un parametro pari a 1100 Kw/h annui di produzione di energia per ogni Kw di picco dell'impianto.

Ai fini della determinazione dell'autoconsumo aziendale annuo si terrà conto dei consumi come risultanti dalle fatture di acquisto dell'energia elettrica e dei combustibili riferite all'anno precedente quello di presentazione della domanda di sostegno, afferenti le attività svolte nell'azienda agricola ivi compresi i consumi di energia per l'abitazione di residenza, in ambito aziendale, della famiglia del richiedente e/o dipendenti e con l'esclusione dei carburanti utilizzati per le macchine. In presenza di aziende di nuova costituzione sarà cura del richiedente documentare gli autoconsumi aziendali anche sulla base di una stima attendibile certificata da un tecnico specializzato del settore ovvero utilizzare i consumi aziendali del cedente. Nell'autoconsumo aziendale possono essere ricompresi anche i potenziali consumi di energia derivanti dagli investimenti programmati.

- 8) A norma dell'art. 45, par. 2, lett. c) del Reg. (UE) 1305/13 le spese generali come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, spese per le attività obbligatorie di informazione e pubblicità, spese per garanzie fidejussorie per la concessione di anticipi, ecc. sono riconosciute ammissibili esclusivamente se collegate agli investimenti di cui alle lettere a) (investimenti immobiliari) e b) (investimenti mobiliari) del paragrafo sopra indicato, con esclusione quindi delle spese generali collegate ad investimenti immateriali.

Tali spese generali sono ammissibili al sostegno come segue:

- a. per investimenti immobiliari in ragione delle aliquote (%) riportate nell'allegato **A-3 "Aliquote massime ammissibili al sostegno ai fini della determinazione della ragionevolezza della spesa per le spese generali"**.
- b. per investimenti mobiliari e fissi per destinazione in ragione di un'aliquota massima del 4% per importi fino a 100.000 euro e in ragione di un massimo del 3% per gli importi eccedenti la predetta somma.

Nell'ambito delle suddette aliquote sono ammissibili i costi di transazione (gestione domande aiuto e pagamento, tenuta del fascicolo di domanda, controlli, ecc.).

Gli investimenti, tra quelli sopra riportati, che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente sono ammissibili solo dietro presentazione di una valutazione di impatto ambientale, così come previsto dall'articolo 45 (1) del Reg. (UE) n. 1305/2013. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

**Non sono ammissibili al sostegno previsto dal presente avviso le spese per:**

- investimenti per la trasformazione e commercializzazione nel settore vino in quanto sostenuti con le risorse dell'OCM vino. Tali investimenti potranno essere presi in considerazione soltanto a seguito della modifica del PSR 2014/2020 in materia di complementarità tra fondi;
- IVA;
- l'acquisto di terreni per un costo superiore al 10% dell'operazione considerata;

- le demolizioni conseguenti all'acquisto di fabbricati da delocalizzare e l'acquisto di fabbricati da adibire a punti vendita al dettaglio;
- interessi passivi;
- i semplici investimenti di sostituzione;
- impianti ed attrezzature usati;
- interventi previsti da altre misure del PSR;
- l'acquisto di mezzi di trasporto stradali;
- spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefono;
- le spese generali relative agli investimenti immateriali;
- gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto (F24);
- i titoli di spesa non interamente pagati.

#### Articolo 6

#### Condizioni di ammissibilità

I beneficiari al momento della presentazione della domanda devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere titolari di un'un'impresa che nello scopo sociale ricomprende attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato I al Trattato in qualità di proprietari, usufruttuari o affittuari (comprese convenzioni in presenza di cessioni da Enti pubblici);
- b) essere titolari di partita IVA con codice di attività pertinente;
- c) essere iscritti alla CCIAA nel cui certificato deve risultare l'unità locale in Umbria;
- d) dimostrare, tramite la presentazione di un piano aziendale, che gli investimenti che si intendono realizzare migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell'impresa di trasformazione e commercializzazione.

La condizione di cui alla lettera d) deve essere perseguita mediante la realizzazione di investimenti volti al conseguimento degli obiettivi generali e specifici riportati nella seguente tabella:

Obiettivi generali	Obiettivi specifici
Miglioramento delle prestazioni aziendali con particolare riguardo agli aspetti economici	Introduzione di nuove tecnologie (vedi art. 3 punto 9)
	Introduzione in azienda di innovazione (vedi art. 3 punto 10)
	Ottimizzazione dei fattori di produzione
	Diversificazione delle produzioni
	Integrazione di filiera
	Sviluppo attività di commercializzazione
	Miglioramento della qualità merceologica delle produzioni (valore commerciale)
Miglioramento della situazione dell'impresa in termini di sostenibilità globale con particolare riguardo agli aspetti ambientale, sociale e del benessere animale ecc.	Investimenti per il benessere animale che vanno oltre quelli obbligatori
	Adozione di sistemi di tracciabilità del prodotto
	Adeguamenti funzionali all'adesione a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale
	miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli addetti
	Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
	Risparmio idrico
	Risparmio energetico e/o riduzioni emissioni in atmosfera
Riduzione dell'inquinamento ambientale	

La condizione di ammissibilità del piano si ritiene soddisfatta se almeno il 60% della spesa relativa agli investimenti proposti è riconducibile al conseguimento di uno o più degli “obiettivi specifici” tra quelli sopra elencati. *Qualora un determinato investimento fosse rivolto a conseguire più di un obiettivo specifico, la relativa spesa deve essere ripartita in quote uguali per ciascun obiettivo.* Al fine di avere adeguate garanzie circa l'effettivo perseguimento di tale condizione, la stessa deve essere debitamente argomentata e giustificata nell'ambito del Piano Aziendale proposto in allegato alla domanda che, pertanto, deve essere appositamente redatto e sottoscritto da un tecnico del settore, nel rispetto delle vigenti normative in materia.

La condizione del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda deve essere confermata anche nella domanda di pagamento del saldo del sostegno;

Non sono ammesse al sostegno aziende o imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 (18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

I costi relativi a lavori di cui all'allegato I del D. Lgs 163/2006 (Codice degli appalti), affidati da soggetti privati a terzi, il cui importo supera un milione di euro e per la cui realizzazione è previsto un contributo pubblico in conto capitale superiore al 50 per cento dell'importo dei lavori, sono ammissibili solo se rispettano le norme sugli appalti pubblici dell'Unione Europea recepite con il decreto sopra indicato;

In tutti i casi, al fine di garantire il mantenimento del legame tra il contributo pubblico e l'investimento realizzato, l'ammissibilità della domanda di sostegno è subordinata alla sottoscrizione da parte del beneficiario di apposita dichiarazione di impegno a mantenere la destinazione d'uso e a non alienare il bene oggetto del sostegno per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di liquidazione del saldo del sostegno.

#### Articolo 7

##### Importi applicabili e tassi di sostegno

Non è consentita la presentazione di domande di aiuto per un volume d'investimenti inferiore a 50.000 euro.

La spesa massima ammissibile al sostegno per l'intero periodo di programmazione non può superare il volume del complessivo fatturato dell'ultimo esercizio precedente la presentazione della domanda come risultante dal bilancio depositato. Per le aziende senza obbligo di bilancio verrà tenuto in considerazione, ai fini del massimale di spesa, apposita documentazione fiscale attestante il volume di affari conseguito all'anno precedente la presentazione della domanda. In presenza di nuove aziende che non hanno ancora depositato il bilancio, il volume massimo della spesa ammissibile non può superare 12 volte il capitale sottoscritto.

Al fine di consentire l'accesso più ampio possibile alle provvidenze previste dal presente avviso ed al fine di massimizzare l'effetto incentivo del sostegno pubblico, ferme restando le suddette limitazioni correlate alla dimensione economica delle imprese richiedenti, è fissato un limite massimo di **6 (sei) milioni** di euro di contributo per ciascuna impresa e per l'intero periodo di programmazione. Tale limite è aumentato ad **8 (otto) milioni** di euro per le cooperative/consorzi con almeno nove soci.

Le percentuali del sostegno calcolata sulla spesa ritenuta ammissibile è pari al 40%.

L'aliquota di cui sopra è maggiorata fino ad un ulteriore 20% come segue:

- 10 % per operazioni sostenute nel quadro del PEI;
- 10 % operazioni legate alla fusione di organizzazioni di produttori.

#### Articolo 8

##### Termini per la presentazione delle domande di sostegno

Sulla base dell'esperienza acquisita dall'amministrazione regionale nella implementazione delle misure d'investimento durante i precedenti periodi di programmazione, è maturata la convinzione che il metodo migliore per l'attuazione di tali misure debba ricondursi ad una procedura di presentazione così detta “**a sportello**” che, nella sostanza, consente di presentare le domande ai sensi del presente avviso per tutta la durata della programmazione e precisamente fino all'esercizio finanziario 2020 tenuto conto della

regola dell'N+3 che consente di erogare le somme impegnate in un determinato esercizio entro il triennio successivo.

Stante quanto sopra, si rende tuttavia necessario procedere all'impegno delle risorse annualmente assegnate alla misura/sottomisura in questione come previsto dal PSR 2014/2020, mediante l'approvazione di graduatorie di merito riferite alle domande di sostegno nel frattempo presentate e ritenute ammissibili in conseguenza delle quali potranno essere rilasciati i relativi nulla osta di concessione del sostegno fino alla concorrenza delle risorse disponibili assegnate alla graduatoria in questione.

Le graduatorie saranno approvate con cadenze temporali semestrali (step) e riguarderanno tutte le domande presentate in ciascun semestre la cui scadenza è fissata al **30 aprile e al 31 ottobre di ciascun esercizio finanziario**. Nella fase di prima attuazione del presente avviso il termine di scadenza del primo step è fissato al **30 aprile 2016**. È possibile procedere, nell'ambito dello stesso step temporale, annullare e sostituire precedenti domande ferma restando la eleggibilità delle spese previste nelle precedenti domande.

Ciò al fine di sviluppare un andamento ciclico e costante per la presentazione delle domande di sostegno, l'emissione dei nulla osta e, conseguentemente, la presentazione delle domande di pagamento e la liquidazione del sostegno. L'applicazione di tale metodologia consente di evitare l'affannosa rincorsa contro il tempo per acquisire la cantierabilità entro i termini di scadenza dei bandi, con evidente miglioramento della qualità delle domande presentate.

Le domande di sostegno presentate per un determinato semestre che non sono finanziate per mancanza di risorse sono considerate regolarmente prodotte ai fini del mantenimento della eleggibilità delle eventuali spese sostenute dopo la loro presentazione, anche se dichiarate automaticamente decadute dalla graduatoria di ammissibilità e potranno essere prese in considerazione soltanto se riproposte successivamente. Tale condizione consente al richiedente di ripresentare la medesima domanda con una procedura automatica ovvero di prendere in considerazione eventuali rettifiche da apportare alla medesima in ragione di nuove esigenze nel frattempo intervenute. Resta inteso che l'eleggibilità delle spese per investimenti previsti in precedenti domande decorre dalla data di presentazione di tali precedenti domande, a condizione che gli investimenti in questione vengano previsti in tutte le successive domande presentate, senza soluzione di continuità. La presenza di soluzione di continuità della richiesta di sostegno per un determinato investimento tra due domande consecutive equivale a tacita rinuncia della richiesta per tale investimento con conseguente non possibilità di rendere eleggibili le relative spese. L'eleggibilità delle spese per investimenti introdotti successivamente con domande sostitutive della originaria, ancorché nell'ambito del medesimo step temporale, decorre dalla data di ripresentazione della domanda rettificata.

*In tutti i casi di irricevibilità o di non ammissibilità delle domande di sostegno per mancanza delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente avviso, l'eleggibilità delle spese sostenute non è riconoscibile a titolo di eventuali domande di sostegno ripresentate successivamente.*

Non è consentita la presentazione di più di una domanda di sostegno da parte di una stessa impresa a valere sulla medesima graduatoria, ivi comprese le domande presentate nell'ambito di ATI/ATS.

Inoltre al fine di garantire l'accesso più ampio possibile alla potenziale platea di beneficiari, non è consentita la presentazione di una nuova domanda di sostegno da parte di richiedenti che hanno già ottenuto il finanziamento di una precedente domanda ai sensi del presente avviso ovvero della tipologia di intervento 4.2.1 prima della presentazione della correlata domanda di pagamento. Tale clausola non si applica in presenza di interventi realizzati dallo stesso richiedente su opifici diversi, ubicati in unità locali distinte da quella oggetto della domanda di sostegno in essere.

Al fine di dimostrare che, nell'ambito dei controlli amministrativi, si è tenuto conto dell'affidabilità dei richiedenti, non è consentita la presentazione di ulteriori domande da parte dei richiedenti ai quali è stata effettuata la revoca di precedenti benefici accordati ovvero che hanno rinunciato esplicitamente o di fatto ai benefici accordati, prima del termine di 36 mesi dalla data di rinuncia o revoca. Sono fatti salvi i casi di rinuncia a norma del secondo trattino dell'articolo 10 e le cause di forza maggiore o eventi di carattere eccezionale debitamente motivati e giustificati.

## Articolo 9

### **Modalità di presentazione delle domande di sostegno**

Le domande di sostegno, compilate conformemente al modello di adesione al Piano di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2020 – misura 4 – sottomisura 4.2 - presente nel portale SIAR, una volta stampate,

firmate e scansionate, devono essere inoltrate alla **Regione Umbria – Servizio Aiuti e Servizi alle Imprese** - esclusivamente a mezzo dello stesso applicativo SIAR unitamente alla scansione del documento di riconoscimento del sottoscrittore. **Per poter predisporre la domanda di sostegno il richiedente o il Responsabile del fascicolo di domanda eventualmente delegato devono accreditarsi per accedere on-line al Sistema Informativo Agricolo; a tal fine al sito <http://www.siar.umbria.it/accesso> sono presenti le indicazioni e la modulistica per il rilascio delle credenziali di autenticazione.**

Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede la data di rilascio nell'applicativo SIAR il quale, in automatico, attribuirà alla stessa un numero univoco identificativo che, a tutti gli effetti, sostituirà il numero del protocollo regionale d'ingresso.

Le domande, a pena di esclusione, sono considerate regolarmente prodotte e ricevibili solo se :

- compilate correttamente in ogni riquadro/sezione pertinente;
- corredate della check-list sottoscritta dal richiedente attestante la presenza della documentazione conservata nei fascicoli aziendali e di domanda;
- corredata della check-list sottoscritta dal richiedente o dal tecnico delegato, attestante l'avvenuta verifica della corrispondenza delle informazioni riportate in domanda e nel piano aziendale allegato con la documentazione conservata nei fascicoli aziendali e di domanda;
- corredate della scansione del piano aziendale di cui all'allegato "A-8" correttamente compilato e debitamente sottoscritto da un tecnico del settore appositamente delegato dal richiedente;
- *corredate della scansione del documento di identità del richiedente ed eventualmente del tecnico delegato alla sottoscrizione della check-list di verifica sopra indicata.*

Inoltre, contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno, il richiedente deve inserire, a mezzo dell'apposito applicativo presente nel SIAR (fascicolo di domanda elettronico), tutta la documentazione conservata nel fascicolo di domanda cartaceo. Pertanto, prima della presentazione della domanda di sostegno ai sensi del presente avviso, il beneficiario è tenuto a costituire il "**fascicolo aziendale**" e il "**fascicolo di domanda**" come definiti all'articolo 3. Si farà riferimento all'ultimo "**fascicolo aziendale**" validato ai fini della verifica della seguente documentazione, che pertanto non deve essere allegata alla domanda di sostegno:

- a) documentazione attestante la titolarità del possesso degli immobili oggetto della domanda di sostegno (esclusivamente proprietà, usufrutto, conferimento, affitto o convenzione). Nel caso in cui il titolo di possesso degli immobili abbia una durata residua che non permetta il rispetto del vincolo quinquennale, il richiedente è tenuto, antecedentemente alla liquidazione del saldo ad acquisire la documentazione comprovante la proroga/rinnovo del titolo di possesso degli immobili sui quali mantenere l'impegno quinquennale assunto. In presenza di rinnovi che non garantiscano la copertura quinquennale, unitamente al primo rinnovo, il beneficiario è tenuto a produrre dichiarazione di impegno alla presentazione di necessari successivi rinnovi.
- b) originale o copia conforme della partita IVA con codice di attività pertinente;
- c) certificato o visura della C.C.I.A.A. relativi all'impresa richiedente.

Nel "**fascicolo di domanda**" cartaceo deve essere inserita e conservata la seguente documentazione che sarà oggetto del controllo amministrativo per la concessione del sostegno pubblico:

- d) atto costitutivo dell'Associazione Temporanea d'Impresa o di Scopo (ATI o ATS) e delega degli associati a presentare domanda e riscuotere il contributo in favore del soggetto capofila che sottoscrive e presenta la domanda (qualora non siano previsti poteri di straordinaria amministrazione in capo al legale rappresentante firmatario della domanda);
- e) planimetria aziendale con l'ubicazione degli interventi da realizzare debitamente evidenziati con legenda a margine ed eventuale elenco delle superfici delle particelle interessate dagli interventi;
- f) dichiarazione attestante il non avvenuto inizio lavori e relativa documentazione fotografica e/o filmografica, debitamente datata, dello stato dei siti a far tempo della presentazione della domanda;
- g) originale o copia autenticata dei titoli abilitativi (Permessi di Costruire, Segnalazione Certificata di Inizio Attività - S.C.I.A. - concessioni, svincoli idrogeologici e ambientali e autorizzazioni in genere) presentati/rilasciati alle/dalle competenti amministrazioni;
- h) per le persone giuridiche (società di persone o di capitali) e per le cooperative agricole :

- atto costitutivo e statuto completo di eventuale regolamento interno dal quale risulti, per le società di persone, che il sottoscrittore della domanda è il legale rappresentante;
  - nel caso di cooperative, dichiarazione del legale rappresentante attestante l'elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ogni singolo socio;
  - qualora ricorra l'ipotesi, delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda e a riscuotere il contributo. Nella delibera dovrà risultare l'autorizzazione a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nella delibera dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti;
- i) documentazione attestante il volume di affari conseguito nell'anno precedente la presentazione della domanda:
- ultimo bilancio approvato completo di attestazione di deposito presso la C.C.I.A.A. e di stato patrimoniale, conto economico, relazione degli Amministratori e del Collegio sindacale;
  - per le aziende senza obbligo di bilancio, apposita documentazione fiscale attestante il volume di affari conseguito nell'anno precedente la presentazione della domanda;
- j) copia del progetto esecutivo delle opere (disegni esecutivi quotati, relazione tecnica, ecc. debitamente timbrati dall'amministrazione comunale presso i quali sono stati presentati);
- k) computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive, desunte dai disegni quotati, i prezzi unitari dei prezzi regionali vigenti al momento della presentazione delle domande; per le voci di spesa non contemplate negli stessi dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici (es. strutture prefabbricate) ovvero analisi dei prezzi. In presenza di investimenti per i quali i costi unitari massimi per la determinazione della ragionevolezza della spesa ammissibile sono stati approvati dalla Regione (vedi allegato A-1 al presente avviso), i computi metrici preventivi e/o preventivi delle ditte fornitrici, non sono necessari;
- l) tre preventivi di spesa rilasciati da ditte fornitrici diverse per l'acquisto di beni mobili quali: macchine, attrezzature, software, ecc. oltre alla relativa relazione di scelta;
- m) autorizzazione del proprietario ad effettuare investimenti immobiliari in caso di domanda di sostegno per investimenti su opifici detenuti in affitto;
- n) ogni ulteriore documentazione prevista da leggi, regolamenti e normative vigenti in relazione alla tipologia degli interventi, alla natura delle opere e alla loro ubicazione;
- o) nel caso di acquisto di beni immobili (fabbricati e terreni):
- promessa di vendita dell'immobile oggetto di acquisizione sottoscritta dalla ditta venditrice;
  - perizia di stima giurata (completa di planimetrie catastali) redatta da un tecnico diverso dal responsabile del fascicolo di domanda;
  - codice fiscale della parte venditrice;
  - dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 e s. m. e i., sottoscritta a termini di legge dal venditore attestante che il bene oggetto della vendita non ha beneficiato in tutto o in parte, nell'ultimo decennio, di sussidi pubblici per la realizzazione, ristrutturazione o ampliamento (esclusi quelli per la ricostruzione post terremoto).

Tutti i contratti, atti e documenti del fascicolo di domanda di cui al presente paragrafo debbono essere conservati nel fascicolo di domanda cartaceo, in originale o copia conforme e devono risultare redatti, stipulati e, qualora previsto, registrati in data anteriore alla presentazione della domanda, fatti salvi i casi di registrazione cumulativa, che dovranno comunque essere inseriti nel fascicolo anche se non registrati e sostituiti non appena regolarizzati.

**La scansione di ogni documento conservato nel fascicolo di domanda cartaceo deve essere inserita nel "fascicolo di domanda elettronico" al momento della presentazione della domanda di aiuto utilizzando lo specifico applicativo messo a disposizione nell'ambito del SIAR.**

Nel caso in cui la domanda venga presentata da una associazione di imprese (ATI o ATS), la documentazione sopra indicata deve riguardare tutte le aziende associate e deve essere custodita in un

unico fascicolo di domanda a cura del soggetto delegato a sottoscrivere la domanda e a riscuotere il contributo.

In tutti i casi sono fatte salve disposizioni più favorevoli stabilite dalle vigenti normative in materia di autocertificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

#### Articolo 10

### Dichiarazioni ed Impegni

Oltre alle dichiarazioni di cui all'art. 2, il richiedente, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno assume, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni di seguito riportate:

- di aver costituito/validato/aggiornato il fascicolo aziendale così come previsto dalla normativa vigente;
- di essere a conoscenza che la misura cui aderisce potrà subire, da parte della Commissione Europea, alcune modifiche che accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere;
- di essere a conoscenza del fatto che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto né richiesto altri contributi a valere su altri fondi comunitari o normative nazionali e regionali;
- di non avere in corso istanza di sostegno ai sensi delle tipologia di intervento 4.2.1 per la quale non sia stata ancora presentata domanda di pagamento del saldo;
- di riprodurre o integrare la domanda, nonché di fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa regionale, comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e dal Programma di Sviluppo Rurale Regionale approvato dalla Commissione UE;
- di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni inerenti il presente bando tra i beneficiari e l'amministrazione regionale avverranno esclusivamente tramite PEC, nonché dell'obbligo di mantenere attiva la propria casella di posta elettronica certificata per tutto il periodo che va dalla presentazione della domanda di sostegno fino al termine del periodo vincolativo;
- di essere a conoscenza che ogni comunicazione da parte dell'amministrazione regionale verrà inviata all'indirizzo PEC del beneficiario e del Responsabile del fascicolo di domanda eventualmente delegato e che pertanto la comunicazione si intende comunque consegnata al beneficiario se acquisita nella casella di posta certificata del suddetto Responsabile;
- di rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative PSR per l'Umbria 2014/2020;
- di essere a conoscenza che l'accoglimento definitivo della domanda di sostegno, con i diritti e gli obblighi connessi, è subordinata alla decisione di approvazione, da parte delle competenti autorità, della copertura finanziaria inerente le quote di cofinanziamento regionale e nazionale;
- di esonerare l'amministrazione regionale da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di realizzare gli investimenti programmati in conformità e nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali correlate agli stessi;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di completare il programma d'investimenti preventivato ai fini della dimostrazione del conseguimento degli obiettivi prefissati nel piano di miglioramento aziendale, nei termini temporali ed alle condizioni fissate nel nulla osta di concessione;
- *di essere a conoscenza della non ammissibilità delle spese relative all'acquisizione di beni immobili o quote di essi qualora avvenga tra coniugi o tra parenti entro il secondo grado ovvero qualora i medesimi detengano quote societarie prevalenti nelle eventuali figure giuridiche cedenti;*
- che l'impresa condotta dal sottoscritto non si trova in condizioni di difficoltà secondo le previsioni recate dal regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 2, (18)
- di essere a conoscenza dell'obbligo di non alienare o rilocalizzare in siti fuori Regione gli investimenti oggetto del sostegno, nonché di mantenere il vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti sostenuti per almeno cinque anni (articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013) dalla data di adozione del provvedimento di autorizzazione al

pagamento del saldo del sostegno da parte dell'OP-AGEA ovvero dalla data di entrata in esercizio dell'opificio, se successiva;

- di essere a conoscenza dell'obbligo di restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme indebitamente percepite.

Relativamente all'impegno nel corso del periodo vincolativo quinquennale a norma dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, si precisa che lo stesso è volto ad avere garanzie che il contributo pubblico resti acquisito all'operazione di investimento sostenuta. Pertanto il beneficiario nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento è tenuto:

- a non alienare, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il bene oggetto del pubblico sostegno;
- a mantenere il bene in esercizio funzionale avendo cura di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantire il mantenimento di un adeguato livello delle prestazioni;
- a non modificarne la destinazione d'uso agricolo prima della scadenza del periodo vincolativo quinquennale.

Il periodo vincolativo quinquennale decorre dalla data di adozione della decisione con la quale viene autorizzato l'OP - AGEA al pagamento del saldo del sostegno.

Su richiesta dei beneficiari la Regione può, in casi eccezionali e debitamente motivati, autorizzare il trasferimento degli impegni assunti per il periodo vincolativo ad altro agricoltore a condizione che gli stessi vengano formalmente assunti dal subentrante, per il restante periodo vincolativo, mediante apposita clausola scritta riportata nell'atto di cessione. Alla stessa stregua la Regione può autorizzare la sostituzione, esclusivamente in autofinanziamento, di beni mobili o parti di impianti tecnologici oggetto di contributo con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti.

L'esonero dal mantenimento degli impegni può essere accordato dalla Regione, qualora richiesto, nei seguenti casi di forza maggiore, di cui all'articolo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013:

- decesso dell'imprenditore;
- impossibilità del beneficiario ad esercitare la propria attività per un lungo periodo, in particolare in presenza di gravi forme di malattia subentrante successivamente alla presentazione della domanda o a causa di infortuni, da comprovarsi mediante idonea documentazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale;
- espropriazione per pubblica utilità sempreché non fosse prevedibile al momento della presentazione della domanda con la quale è stato assunto l'impegno;
- calamità naturale e/o avversità atmosferiche riconosciute;
- distruzione accidentale dei fabbricati del beneficiario destinati all'attività aziendale;
- epizoozia o fitopatie che colpiscano in tutto o in parte il bestiame allevato o le colture praticate.

A norma dell'articolo 71 (1), secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato Membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono soddisfatti, se tale termine è oggettivamente verificabile. In caso contrario in ragione dell'intero ammontare del contributo accordato.

## Articolo 11

### Criteri di selezione dei progetti migliori

Ai fini delle formazione delle graduatorie di merito per la selezione dei progetti migliori, alle domande ritenute ammissibili sono assegnati i punteggi riportati nella sottostante tabella precisando che gli stessi sono fissati in ottemperanza ai principi stabiliti al paragrafo "Principi per la definizione dei criteri di selezione" della scheda della misura 4, sottomisura 4.2, tipologia di intervento 4.2.1: **"Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli"** del PSR per l'Umbria 2014/2020. Il sostegno è accordato soltanto ai progetti migliori che conseguiranno un punteggio minimo di **12 punti**.

Criteri di selezione	Parametro	Punteggio
----------------------	-----------	-----------

<b>1. Qualità del progetto (in termini di miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda) e coerenza con obiettivi trasversali: fino ad un massimo di 24 punti</b>		
<b>1a Miglioramento delle prestazioni aziendali e della sostenibilità globale : fino ad un massimo di 8 punti</b>		
Viene attribuito un punteggio in proporzione all'incidenza percentuale della spesa per l'investimento rispetto alla complessiva spesa del progetto, che riguarda uno o più dei seguenti obiettivi specifici che influenzano il "miglioramento delle prestazioni aziendali": <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integrazione di filiera;</li> <li>- Miglioramento della qualità merceologica delle produzioni (valore commerciale)</li> </ul>	>10% e fino al 20%	2
	> 20%	4
Viene attribuito un punteggio in proporzione all'incidenza percentuale della spesa per l'investimento, rispetto alla complessiva spesa del progetto, che riguarda uno o più dei seguenti obiettivi specifici che influenzano il "miglioramento della sostenibilità globale": <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di sistemi di tracciabilità del prodotto</li> <li>- Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli addetti</li> </ul>	>10% e fino al 20%	2
	> 20%	4
<b>1b. Coerenza con obiettivi trasversali: fino ad un massimo di 16 punti</b>		
<b>Innovazione:</b> Viene attribuito un punteggio in proporzione all'incidenza percentuale della spesa per l'investimento innovativo rispetto alla complessiva spesa del progetto. Sono considerati innovativi i beni materiali e immateriali ovvero impianti tecnologici per la trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 del trattato, introdotti nel mercato da non più di 2 anni antecedenti la presentazione della domanda di sostegno. (da comprovare a cura del richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto)	>10% e fino al 20%	4
	>20%	6
<b>Ambiente e clima:</b> Viene attribuito un punteggio in proporzione all'incidenza percentuale della spesa per l'investimento coerente con gli obiettivi ambiente e clima, rispetto alla complessiva spesa del progetto Tra gli investimenti coerenti con gli obiettivi trasversali ambiente e clima rientrano gli investimenti che prevedono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto all'investimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Risparmio idrico oltre quello cogente;</li> <li>• Risparmio energetico;</li> <li>• Risparmio riduzione emissioni in atmosfera;</li> <li>• Mimetizzazioni e investimenti finalizzati al miglioramento paesaggistico;</li> </ul> </li> <li>- Rispetto al processo produttivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisizione della prevalenza del prodotto agricolo da trasformare nel raggio di 70 Km (da comprovare a cura del richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto)</li> </ul> </li> </ul>	>10% e fino al 20%	4
	>20%	6
	4	
<b>4. Targeting settoriale: fino ad un massimo di 15 punti</b>		
Settore produttivo interessato:il punteggio è attribuito	<b>Livello di priorità</b>	<b>% di 15 punti</b>

in coerenza con le priorità (alta media e bassa) individuate per i principali settori produttivi agricoli presenti in Umbria (zootecnico, vitivinicolo, olivicolo, ortofrutticolo, cerealicolo, tabacchicolo, avicolo) di cui al capitolo 4.1 SWOT, lettera c), del PSR, sezione “Giustificazione degli investimenti”, tabella “Livello delle priorità degli investimenti materiali e/o immateriali–sottomisura 4.2”, e proporzionalmente all’incidenza percentuale di ciascun investimento realizzato sul totale della spesa.	np	0,00%
	Bassa (x)	33,3%
	Media (xx)	66,7%
	Alta (xxx)	100%
<b>5. Targeting aziendale: fino ad un massimo di 10 punti</b>		
Dimensione economica dell’azienda: – Appartenenza dell’impresa alla categoria delle PMI (micro imprese, piccole imprese e medie imprese) come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE, alle quali verrà attribuito specifico punteggio di priorità  – Appartenenza dell’impresa alla categoria delle imprese intermedie (impresa con meno di 750 dipendenti e/o un fatturato annuo non superiore a 200 milioni euro comunicazione (2006/C 319/01))	6	
	4	
<b>6. Partecipazione a: fino ad un massimo di 8 punti</b>		
– progetti integrati aziendali (PIA): adesione ad uno specifico bando PIA	4	
– Partenariati Europei per l’Innovazione (PEI)	4	
Si precisa che il punteggio attribuito a progetti integrati non viene utilizzato per il calcolo del punteggio minimo che assicura l’ammissibilità della domanda		
<b>7. Criteri di selezione relativi ai soli investimenti in energie rinnovabili: fino ad un massimo di 5 punti</b>		
– collegamento con reti intelligenti (smart grid) (*)	4	
– impegno a non utilizzare residui di colture arboree o da manutenzione boschi	1	
<b>8. Altri criteri: fino ad un massimo di 12 punti</b>		
– Adozione procedura Life Cycle Assessment (LCA) (*)	5	
– Localizzazione dell’azienda: • Investimenti realizzati da aziende localizzate in zone soggette a vincoli naturali (ex zone montane e svantaggiate) e ZVN; • Investimenti realizzati da aziende localizzate in zone parco	2	
	2	
– Trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo di nuovi prodotti in prevalenza (valore) del settore zootecnico.	3	
<b>Criteri di precedenza:</b> a parità di punteggio sarà data precedenza al richiedente legale rappresentante di minore età.		

(\*) allegare eventuale certificazione giustificativa per LCA e collegamento con smart grid.

**NB:**

- il punteggio di cui al punto 7, secondo trattino, non è attribuibile in quanto non controllabile in sede istruttoria (sarà oggetto di revisione al prossimo CdS).

- Il punteggio di cui al punto 8 per le zone parco, potrà essere assentito soltanto a seguito della delimitazione di tali zone sulla base dei fogli di mappa catastali.

## Articolo 12

### Istruttoria domande e concessione del sostegno

Il Servizio Aiuti e Servizi alle Imprese della Giunta regionale, cura l'istruttoria delle domande di sostegno pervenute.

A tal fine alla competente Posizione Organizzativa del Servizio è delegata la responsabilità del procedimento inerente l'effettuazione delle verifiche in ordine:

- alla ricevibilità della domanda;
- al possesso delle condizioni di ammissibilità;
- alla corretta attribuzione dei punteggi per la selezione dei progetti migliori;
- alla proposta di graduatoria di merito;
- alla verifica della documentazione presente nei fascicoli aziendali e di domanda, una volta emessi i singoli nulla osta di concessione.

Il controllo di **ricevibilità** delle domande è effettuato in ordine a:

- verifica della presenza della sottoscrizione della domanda;
- presenza del documento d'identità del sottoscrittore;
- rispetto delle modalità di presentazione previste all'articolo 9;
- rispetto del termine temporale di presentazione;
- controllo formale e documentale in ordine alla completa e corretta compilazione della domanda di sostegno ed alla presenza del Piano aziendale.

L'istruttoria di **ammissibilità** della domanda di sostegno è volta a verificare, **sulla scorta degli elementi dichiarati in domanda dal richiedente e nelle check-list sottoscritte dal medesimo o dal tecnico delegato**, la congruenza degli stessi con le disposizioni contemplate nel presente avviso, con particolare riguardo:

- al possesso delle condizioni di ammissibilità;
- al punteggio spettante sulla base dei criteri di selezione di cui all'articolo 11, con particolare riguardo al conseguimento del punteggio minimo di ammissibilità.

Una volta ammessa alla fase istruttoria di ammissibilità, la domanda di sostegno può essere rettificata limitatamente alla correzione di errori palesi come definiti all'articolo 3. Dei controlli sopra effettuati sulla scorta di quanto dichiarato in domanda, verrà dato atto in apposito verbale istruttorio firmato dal tecnico istruttore che, nei casi di istruttoria positiva concluderà con la proposta di inserimento della domanda nella graduatoria di merito comprensiva del punteggio assentito, dell'importo totale della spesa ammessa e del relativo contributo accordato.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa il suddetto verbale dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda esplicitando gli investimenti ritenuti non ammissibili e le motivazioni di inammissibilità con i relativi riferimenti giuridici.

Il responsabile del Servizio Aiuti e Servizi alle Imprese, sulla scorta delle conclusioni istruttorie riportate nei singoli verbali, con proprie separate determinazione:

- approva la graduatoria delle domande ritenute ammissibili e la concessione del sostegno a favore di quelle che, in ragione delle risorse finanziarie assegnate, risultano finanziabili;
- approva le declaratorie di non ammissibilità per le domande istruite con esito negativo.

Per le domande risultate ammissibili e finanziate, viene inviato ai beneficiari il nulla osta di concessione del sostegno, dove viene precisato che la validità del medesimo è subordinata alla verifica della documentazione contenuta nel "fascicolo di domanda". Nel nulla osta sono altresì precisate tutte le altre condizioni e impegni che devono essere soddisfatti ai fini dell'erogazione del sostegno, ivi compreso il termine ultimo per la realizzazione del programma d'investimenti e la presentazione della domanda di pagamento del saldo che viene fissato in **18 mesi** dalla data di ricevimento del nulla osta da parte del beneficiario.

Ai titolari delle domande dichiarate inammissibili e irricevibili nonché ai titolari delle domande ammesse in graduatoria ma non finanziate vengono notificate a mezzo PEC le determinazioni assunte con i sopraccitati provvedimenti.

Nella fase immediatamente successiva all'invio della nulla osta, la competente Posizione Organizzativa del Servizio Aiuti e Servizi alle Imprese provvede ad esperire il controllo della documentazione conservata nel "fascicolo di domanda" elettronico, redigendo apposito verbale istruttorio.

In caso di mancanza di tutta o parte della documentazione, l'istruttore ne chiede, a mezzo PEC ovvero tramite l'apposita procedura SIAR, la integrazione/regolarizzazione nel termine massimo di 10 giorni.

Il verbale di controllo del fascicolo deve riferire anche in ordine alla presenza o meno di dichiarazioni non rispondenti al vero al fine di consentire al Responsabile del procedimento e/o al Responsabile del Servizio di valutare l'opportunità o meno di avanzare eventuali esposti all'autorità giudiziaria competente.

In caso di esito positivo il nulla osta di concessione del sostegno s'intende confermato mentre in presenza di esito negativo il Responsabile del Servizio competente provvede, su proposta del responsabile del procedimento, ad adottare il provvedimento di decadenza parziale o totale della domanda e conseguente revoca del sostegno assentito. La decisione di decadenza e revoca è notificata al beneficiario.

Lo stesso provvedimento accerta le complessive economie di spesa che si generano in funzione delle decadenze e revoche e le assegna in aumento alle risorse relative allo step temporale immediatamente successivo.

Tutti i verbali e le check list relative alle fasi di ricevibilità, ammissibilità e di controllo dei fascicoli di domanda, sottoscritti dal funzionario incaricato, devono essere verificati e sottoscritti per l'approvazione da un membro del personale di grado superiore che attesti la correttezza del procedimento istruttorio esperito.

*Al fine di evitare l'indebita percezione di somme da parte dei beneficiari, le eventuali domande di pagamento dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) e di saldo del contributo accordato, potranno essere istruite solo successivamente all'avvenuto controllo, con esito positivo, della documentazione contenuta nel fascicolo di domanda (chiusura del verbale istruttorio nel sistema informativo). L'esito del controllo viene comunicato tempestivamente al beneficiario e/o tecnico delegato. Le domande di pagamento dell'anticipo del contributo potranno invece essere istruite e pagate anche antecedentemente alla chiusura del suddetto controllo.*

### Articolo 13

#### **Varianti e proroghe**

Se nel corso della realizzazione del programma d'investimenti, il beneficiario ritenesse di dover apportare delle variazioni sostanziali allo stesso in ragione di sopraggiunte esigenze o di migliori soluzioni tecniche, è consentita la presentazione di un massimo di due domande di variante, l'ultima delle quali deve essere prodotta al Servizio competente almeno 30 giorni antecedenti la data di scadenza fissata nel nulla osta per la presentazione della domanda di pagamento del saldo. L'istruttoria delle varianti fa capo alla stessa Posizione Organizzativa che ha curato l'istruttoria della domanda di sostegno ed è volta alla verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità e di un punteggio non inferiore a quello dell'ultima domanda utilmente inserita nella graduatoria di ammissibilità, a pena di decadenza e revoca

Sono ammissibili esclusivamente le varianti sostanziali nell'ambito della medesima tipologia d'investimenti (immobiliare o mobiliare). Non costituiscono variante le mere riduzioni della spesa preventivata per la realizzazione di un determinato investimento che, pertanto, non possono essere utilizzate per introdurre nuovi investimenti fatta salva la possibilità, nell'ambito della stessa tipologia di investimenti (immobiliari o mobiliari) di compensare eventuali maggiori costi, fermo restando il limite massimo della spesa ammessa per ciascuna tipologia d'investimenti e dei costi unitari massimi applicati per la determinazione della ragionevolezza della spesa.

In casi eccezionali, debitamente giustificati, è consentita la presentazione di richieste di proroga della scadenza fissata nel nulla osta di concessione per la presentazione della domanda di pagamento del saldo. *Le proroghe accordabili non possono superare, cumulativamente, un periodo di dodici mesi. In tutti i casi le proroghe accordate scontano le disposizioni in termini di riduzioni previste dall'articolo 14.*

### Articolo 14

#### **Riduzioni ed esclusioni**

L'esperienza fin qui acquisita nella implementazione delle misure d'investimento consiglia di mettere in campo disposizioni volte ad evitare che il livello delle richieste di sostegno sia sovradimensionato rispetto alle reali possibilità di realizzare gli investimenti da parte delle imprese, comportando ciò un sovra impegno della spesa che riduce il numero dei potenziali beneficiari del sostegno pubblico.

Pertanto al fine di consentire il più ampio coinvolgimento delle imprese ed aumentare l'efficacia dell'azione amministrativa, l'entità del contributo accertato in sede di istruttoria della domanda di pagamento del saldo deve raggiungere un livello almeno pari al 75% del contributo accordato dopo il controllo del fascicolo di domanda.

In presenza di livelli inferiori a quello sopra indicato, viene applicata una ulteriore riduzione pari alla differenza tra il sopra indicato livello percentuale e il livello effettivamente accertato (es: *contributo accertato a saldo pari al 70 % di quello concesso = 75 – 70 = 5%; contributo liquidabile = 65% anziché 70%*). In presenza di un contributo accertato a saldo inferiore del 50% rispetto a quello concesso non verrà erogato alcun sostegno e si procederà alla decadenza della domanda e revoca del complessivo sostegno concesso. Quanto sopra, ancorché in presenza di varianti approvate. *La riduzione di cui sopra non si applica esclusivamente nel caso in cui il richiedente, ai fini della determinazione della ragionevolezza della spesa richiesta con la domanda di sostegno, utilizzi i costi unitari massimi di riferimento per macchine e attrezzature agricole riportati nell'Allegato A-2.*

*Relativamente alla ritardata presentazione della domanda di pagamento pur in presenza di proroghe accordate, in ottemperanza alla disposizioni recate dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, verrà applicata una riduzione del contributo accertato pari all'1% per ogni mese (o frazione) di ritardo rispetto al termine fissato nel provvedimento di concessione per la presentazione della domanda di pagamento del saldo fino ad un massimo di 12 mesi consecutivi.* Decorso inutilmente tale termine si procederà a dichiarare la decadenza della domanda di sostegno e la revoca del contributo assentito.

In tutti i casi di avvenuta erogazione totale o parziale del sostegno, in presenza di revoca o rinuncia, il competente Servizio procede al recupero del medesimo.

*Ai fini della dimostrazione dell'effettiva concreta volontà del beneficiario di portare a compimento il programma d'investimenti nei termini temporali indicati nel nulla osta di concessione del sostegno, lo stesso è tenuto , a pena di revoca del contributo accordato, ad inserire nell'apposito applicativo del SIAR, entro il termine di 12 mesi dal ricevimento del nulla osta i documenti giustificativi (fatture) e i relativi titoli di estinzione (bonifici) corrispondenti ad almeno il 25 % della complessiva spesa ritenuta ammissibile al sostegno.* In presenza di avvenuta presentazione di una variante in diminuzione, ancorché non approvata dal competente Servizio, la suddetta aliquota deve intendersi riferita al nuovo importo complessivo proposto con la variante. In tali casi resta impregiudicata l'applicazione delle riduzioni sopra indicate da applicarsi in relazione alla differenza tra il contributo accertato a consuntivo e quello concesso in forza della domanda di aiuto.

Le riduzioni ed esclusioni sopra descritte non si applicano nel caso di cause di forza maggiore di cui all'articolo 10 e nelle circostanze eccezionali non dipendenti dalla volontà del beneficiario.

Nel caso di decesso del beneficiario o impossibilità del beneficiario ad esercitare la propria attività per un lungo periodo, in particolare in presenza di gravi forme di malattia subentrate successivamente alla presentazione della domanda o a causa di infortuni, i subentranti nella titolarità dell'azienda possono modificare il piano in termini di riduzione della spesa senza incorrere nelle riduzioni ed esclusioni sopra descritte, purché la modifica del piano non alteri le finalità generali e sia garantito il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda.

Per le difformità riscontrate in relazione alle spese riconoscibili in sede di verifica della domanda di pagamento, si applicano inoltre le sanzioni previste dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 consistenti in una sanzione pari alla differenza tra il richiesto e l'accertato in presenza di differenza superiore al 10%.

Fermo restando quanto sopra, resta impregiudicata la facoltà della Giunta regionale di introdurre ulteriori modalità e criteri per l'applicazione di riduzioni ed esclusioni in attuazione di norme comunitarie e nazionali.

#### Articolo 15

#### **Documentazione delle spese e modalità di pagamento**

Le spese sostenute per la realizzazione degli investimenti per i quali è stato accordato il sostegno dovranno essere documentate tramite fattura o altra documentazione di valore equipollente intestata al richiedente beneficiario, nella quale deve essere riportata la descrizione della fornitura del bene/servizio

acquistati al fine di renderla individuabile con certezza. (es: numero seriale o la matricola o il numero di telaio della macchina/attrezzatura/impianto).

La fattura deve risultare debitamente pagata dal beneficiario attraverso un conto corrente intestato al medesimo, tra quelli inseriti nel fascicolo aziendale, validato ed indicato nella domanda di sostegno. Nel caso di utilizzo di un conto corrente diverso da quello indicato nella domanda di sostegno, il nuovo conto corrente deve essere inserito tempestivamente nel fascicolo aziendale e la relativa scansione anche nel fascicolo di domanda elettronico, prima di effettuare pagamenti inerenti il programma d'investimenti approvato.

Ai sensi dell'art. 66 comma 1 lettera c) del Reg (UE) n. 1305/2013 è fatto obbligo ai beneficiari di utilizzare un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento. Pertanto ai fini del presente avviso, per sistema contabile distinto si intende quanto segue:

- su ogni fattura deve essere inserita, anche tramite apposito timbro, la seguente frase: "La presente fattura è stata utilizzata nell'ambito di un programma di investimenti finanziato ai sensi dell'Intervento 4.2.1 del PSR per l'Umbria 2014 – 2020";
- il beneficiario deve compilare una tabella, inserita nella procedura informatizzata regionale (SIAR) per la presentazione della domanda di pagamento del saldo, dove vengono messi a confronto gli interventi preventivati con la domanda di sostegno e quelli effettivamente realizzati;
- nella tabella, per ogni investimento realizzato, devono essere riportati gli estremi delle fatture e dei titoli di estinzione delle stesse, l'IBAN del conto corrente utilizzato per il pagamento nonché, se pertinenti, i riferimenti dei computi metrici consuntivi.

Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati, nell'ambito del conto corrente come sopra individuato, esclusivamente con:

- Bonifico bancario, anche tramite home banking; in allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre copia del bonifico, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata;
- Pagamenti elettronici (carte di credito e bancomat relativi al conto corrente indicato in domanda): in allegato alle fatture il beneficiario deve produrre la relativa ricevuta dimostrativa dell'avvenuto pagamento;
- Ricevuta bancaria: in allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre copia della RI.BA, con riferimento alle fatture rendicontate;
- Cambiale agraria: in allegato alle fatture il beneficiario deve produrre l'originale della Cambiale Agraria nonché copia del bonifico con cui la stessa cambiale è stata estinta;
- Modello F24 relativo alle ritenute fiscali: in sede di rendicontazione deve essere fornita copia del modello F24 con il timbro del soggetto accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), o con la copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate, relativa al pagamento o alla accertata compensazione. Il legale rappresentante deve presentare una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che specifichi gli importi versati in relazione alle diverse fatture, comprese quelle portate a rendiconto. Tale dichiarazione deve essere prodotta anche nel caso di "F24" effettuato in compensazione
- *Assegni esclusivamente nel caso di transazioni immobiliari.*

I titoli di estinzione devono riportare nella causale, gli estremi della fattura o altro titolo che s'intende estinguere.

Nel caso in cui i titoli di estinzione non prevedano l'inserimento della causale (cambiale agraria e pagamenti elettronici) deve essere prodotta idonea dichiarazione liberatoria di quietanza rilasciata dalla ditta fornitrice con l'indicazione delle modalità e data di pagamento, la causale del pagamento e gli estremi della fattura pagata.

In casi eccezionali, debitamente giustificati, è consentita la presentazione della documentazione di cui al precedente paragrafo anche in assenza di indicazione di causale sui bonifici e RI.BA.

I pagamenti effettuati, in tutto o in parte, con modalità diverse da quelle come sopra previste, sono ammissibili per la sola quota parte effettivamente pagata con le suddette modalità.

In allegato alla domanda di pagamento, unitamente alla documentazione di cui sopra, il beneficiario è tenuto a presentare copia dell'estratto conto del conto corrente di appoggio con evidenziate tutte le scritture contabili relative ai pagamenti effettuati per la realizzazione degli investimenti realizzati con il sostegno accordato.

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione" e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento applicando, al valore

indicato nel documento di spesa, il controvalore in euro al tasso di cambio, desumibile dal sito [www.inc.it](http://www.inc.it) del giorno dell'avvenuto pagamento.

I rappresentanti della Corte dei Conti Europea nel corso dell'audit svolto a carico della misura 121 del PSR per l'Umbria 2007/2013 nel febbraio 2015, hanno sottolineato che il contributo deve essere erogato al beneficiario a condizione che lo stesso sia in grado di provare di avere effettivamente sostenuto la spesa. Pertanto, non potranno ritenersi ammissibili al sostegno i pagamenti fatti da intermediari finanziari anche se effettuati sulla base di contratti di prestito non agevolato che abbiano per oggetto esclusivo il bene o l'opera per la quale è accordato il sostegno.

## Articolo 16

### Modalità di presentazione delle domande di pagamento

*Le domande di pagamento (Anticipo, SAL e Saldo), compilate conformemente al modello presente nel portale SIAR, una volta stampate, firmate e scansionate, devono essere inoltrate alla **Regione Umbria – Servizio Aiuti e Servizi alle Imprese** - esclusivamente a mezzo dello stesso applicativo SIAR, unitamente alla scansione del documento di riconoscimento del sottoscrittore e della documentazione allegata prevista, entro i termini temporali specificati nella comunicazione di concessione o eventuale proroga accordata. La mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto, comporta la decadenza della domanda di sostegno e la revoca del contributo accordato con conseguente recupero di eventuali somme erogate.*

Una volta ottenuto il nulla osta di concessione del sostegno il beneficiario può presentare una domanda di pagamento dell'anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo accordato, nel termine massimo di sei mesi dal ricevimento del nulla osta di concessione. Deroche a tale termine possono essere accordate per cause di forza maggiore o eventi eccezionali debitamente motivati.

Unitamente alla domanda di **pagamento dell'anticipo** il beneficiario è tenuto a presentare la seguente documentazione:

- come previsto all'art. 63 del regolamento (UE) n. 1305/2013, garanzia fideiussoria a favore di Agea pari al 100% dell'importo per il quale viene chiesto il pagamento dell'anticipo con scadenza ultima a 24 mesi successivi al termine per la realizzazione del programma d'investimenti fissato nel nulla osta. Le garanzie fideiussorie devono essere presentate al suddetto Servizio in originale cartaceo secondo lo schema diffuso dall'OP – AGEA;
- documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione di inizio lavori alla competente amministrazione comunale, nei casi in cui ricorre l'ipotesi, ed eventuali altre comunicazioni obbligatorie (ecc);
- fatture e relativi documenti di estinzione delle stesse (bonifici, ecc.) comprovanti l'avvenuto avvio del programma d'investimenti per un importo di almeno il 5% della spesa ritenuta ammissibile al sostegno.
- Estratto del conto corrente.

In **alternativa** alla domanda di pagamento dell'anticipo, il beneficiario può presentare, almeno sei mesi prima della scadenza del nulla osta, una domanda di **pagamento di un acconto (Stato di Avanzamento Lavori – SAL)** non inferiore al 60% e non superiore all'80% della complessiva spesa ritenuta ammissibile. Tale domanda deve essere corredata:

- a) della relazione tecnica descrittiva degli investimenti realizzati con la quale viene relazionato in ordine all'avvenuto conseguimento o meno della condizioni di ammissibilità del "miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola" di cui all'articolo 6;
- b) di una tabella riepilogativa che metta a confronto gli interventi preventivati con la domanda di sostegno rispetto a quelli effettivamente realizzati. Tale tabella deve riportare per ciascuna tipologia di spesa gli estremi delle fatture e dei titoli di estinzione delle stesse in correlazione con le spese come risultanti dai computi metrici consuntivi;
- c) *documentazione fotografica cronologica delle varie fasi di realizzazione delle parti dell'investimento non ispezionabili a lavoro ultimato (esempio: scavo per recinzione, fondazioni, palificazioni, rilevati ecc.). Dalle foto si deve evincere chiaramente la dimensione delle parti. Allo scopo potranno essere utilizzate attrezzature metriche (stadie, fettucce e similari) per quantificare superfici, sezioni, lunghezze e volumetrie;*
- d) *documentazione fotografica dimostrativa del rispetto delle norme sulla pubblicità di cui all'articolo*

20;

- e) documenti giustificativi delle spese sostenute (fatture, ecc.) e relativi titoli di estinzione delle stesse. Le fatture devono essere redatte conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 15;
- f) estratto del conto corrente utilizzato per effettuare i pagamenti collegati all'operazione;
- g) dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciate dalle ditte fornitrici, con l'indicazione della modalità e della data di pagamento nei casi di assenza di causale nei titoli di estinzione dei documenti giustificativi di spesa;
- h) elaborati tecnici consuntivi ( disegni, planimetrie, computi metrici, ecc.);
- i) copia conforme all'originale dell'atto notarile in presenza di rendicontazione di acquisto di beni immobili;
- j) nei casi in cui ricorre l'ipotesi, documentazione tecnico amministrativa dimostrativa della regolare esecuzione degli investimenti realizzati sotto il profilo urbanistico che consentono l'agibilità e l'esercizio dell'opificio realizzato;
- k) copia della carta di circolazione intestata al richiedente in presenza di acquisto di macchine e attrezzi registrati in pubblici registri (motorizzazione);
- l) documentazione fotografica della macchina acquistata nella quale risulti altresì ben evidente il numero della matricola che deve corrispondere a quello riportato nella descrizione della fattura di acquisto per i macchinari non registrati in pubblici registri;

In mancanza della documentazione di cui alla lettera j), ovvero nel caso in cui il SAL non riguardi stralci funzionali che garantiscano il conseguimento del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola, è necessario produrre al competente Servizio idonea garanzia fideiussoria a favore di AGEA OP pari al 100% dell'importo per il quale viene chiesto il pagamento dell'acconto, con scadenza fissata a 24 mesi successivi al termine ultimo per la realizzazione del programma d'investimenti indicato nel nulla osta. Le garanzie fideiussorie devono altresì essere presentate al suddetto Servizio in originale cartaceo secondo lo schema diffuso dall'OP – AGEA e *inserite nel fascicolo di domanda elettronico*.

La **domanda di pagamento del saldo** del contributo concesso deve essere presentata entro i termini indicati nel nulla osta di concessione e deve essere corredata della medesima documentazione sopra indicata per la presentazione della domanda di pagamento dell'acconto (SAL) e di relazione tecnica, redatta e sottoscritta dal responsabile del fascicolo di domanda, in ordine:

- a) alla corretta realizzazione degli investimenti programmati ed alla loro rispondenza con le previsioni riportate nel Piano Aziendale e nella domanda di sostegno o eventualmente, nella variante presentata;
- b) all'avvenuto conseguimento della condizioni di ammissibilità del "miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola" di cui all'articolo 6;
- c) al permanere delle condizioni che hanno reso ammissibile la domanda di sostegno.

Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo, del SAL e del saldo, farà fede la data di rilascio nell'applicativo SIAR il quale, in automatico, attribuirà alla stessa un numero univoco identificativo che, a tutti gli effetti, sostituirà il numero del protocollo regionale d'ingresso.

## Articolo 17

### Istruttoria domande di pagamento ed erogazione del sostegno

La responsabilità del procedimento inerente l'istruttoria tecnico amministrativa delle domande di pagamento è attribuita al Responsabile della competente Posizione Organizzativa del Servizio Aiuti e Servizi alle Imprese che effettua le verifiche in ordine:

- alla ricevibilità della domanda;
- alla verifica della documentazione allegata alla domanda ed alla corretta realizzazione del Piano aziendale;
- al permanere delle condizioni che hanno determinato l'ammissibilità della domanda di sostegno ivi compresi i punteggi assentiti per la selezione dei progetti migliori;
- alla quantificazione della spesa sostenuta e del relativo contributo spettante, tenendo conto delle limitazioni ed esclusioni previste dal presente avviso o introdotte successivamente;
- alla predisposizione degli elenchi di liquidazione ovvero delle declaratorie di inammissibilità totale o parziale.

Il controllo di ricevibilità delle domande di pagamento è effettuato in ordine:

- alla verifica della presenza della sottoscrizione della domanda;
- alla presenza del documento d'identità del sottoscrittore;
- al rispetto delle modalità e del termine temporale di presentazione; .

Le conclusioni istruttorie in ordine alla ricevibilità o meno della domanda devono essere riportate in apposito verbale.

L'istruttoria tecnico amministrativa di ammissibilità delle domande di pagamento dell'anticipo, del SAL e del saldo, è rivolta alla verifica della completezza formale e documentale delle stesse e, qualora incomplete, ne viene richiesta la regolarizzazione/integrazione. *Se il beneficiario, al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo finale non avesse ancora ottenuto la certificazione di agibilità, la domanda in questione potrà considerarsi regolarmente prodotta e istruibile ma non potrà esserne autorizzato il pagamento fino all'avvenuta presentazione della suddetta documentazione mancante.*

Per assicurare la tracciabilità delle procedure inerenti la liquidazione delle domande di pagamento il responsabile del procedimento predispone un modello di verbale di controllo (check list).

Il funzionario incaricato dell'istruttoria relativa a ciascuna domanda di pagamento assegnata, redige il verbale di cui sopra esprimendo il parere in ordine:

- alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale della domanda di pagamento e della documentazione allegata;
- al permanere delle condizioni che hanno determinato l'ammissibilità della domanda di sostegno ivi compresi i punteggi assentiti per la selezione dei progetti migliori;
- alla verifica, sulla scorta di quanto assentito nel nulla osta di concessione, della rispondenza quali quantitativa delle opere realizzate rispetto a quelle preventivamente ammesse;
- alla congruità della spesa nel rispetto di quanto disposto all'art. 3 del presente bando, paragrafo n. 19;
- alla congruità della spesa rispetto a quanto riportato nei computi metrici consuntivi redatti sulla scorta dei prezzi regionali ufficiali in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno;
- all'effettivo conseguimento del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola mediante la realizzazione degli investimenti volti al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici prefissati nella domanda di sostegno.

Il controllo tecnico amministrativo della domanda di pagamento del saldo deve comprendere anche una visita in azienda al fine di verificare la rispondenza di quanto effettivamente realizzato rispetto ai documenti tecnico-amministrativi e contabili prodotti dal beneficiario unitamente alla domanda di pagamento nonché l'efficienza e funzionalità degli investimenti. In presenza di domande di pagamento afferenti esclusivamente all'acquisto di macchine agricole registrate in pubblici registri ovvero identificate in fattura da un codice univoco (matricola o numero seriale), non è necessaria la visita in azienda in quanto si ritiene adeguato il solo controllo della documentazione amministrativa e contabile.

La lista di controllo dovrà concludere in ordine alla quantificazione della spesa documentata e effettivamente sostenuta nonché dell'importo del sostegno liquidabile.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa il verbale di controllo deve concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda di pagamento nella quale deve essere indicata la quantificazione delle spese non conformi, nonché le motivazioni di inammissibilità comprensive dei relativi riferimenti giuridici.

In tutti i casi, i verbali di controllo devono dare atto separatamente dell'entità del sostegno non ammesso al pagamento e di quello assoggettato ad eventuali riduzioni in applicazione del presente avviso e della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Il Responsabile del Servizio competente provvederà alla elaborazione e sottoscrizione degli elenchi di pagamento che, una volta approvati con proprio provvedimento, sono inoltrati all'Autorità di Gestione per il conseguente invio all'Organismo Pagatore AGEA che provvede al pagamento finale.

Prima della elaborazione degli elenchi di pagamento, viene effettuata l'estrazione del campione da sottoporre al "controllo del revisore" e di quello per l'effettuazione del "controllo in loco".

Le determinazioni assunte con il provvedimento di liquidazione del saldo sono notificate a mezzo PEC ai beneficiari con apposita comunicazione nella quale, oltre a richiamare gli impegni da mantenere nel corso del periodo vincolativo, sono specificati gli importi delle spese ritenute ammissibili al pagamento e quelle non ammesse o oggetto di riduzioni, ivi comprese le motivazioni di esclusione.

Tutti i verbali e le check list relative alle fasi di ricevibilità e ammissibilità delle domande di liquidazione dell'anticipo, del SAL e del Saldo, sottoscritti dal funzionario incaricato, devono essere verificati e

sottoscritti per l'approvazione da un membro del personale di grado superiore che attesti la correttezza del procedimento istruttorio esperito.

## *Articolo 18*

### **Norme di rinvio**

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, la data di inizio dei procedimenti, la loro durata ed i responsabili degli stessi sono individuati secondo la tabella pubblicata nel sito ufficiale della Regione Umbria all'indirizzo

<http://www.regione.umbria.it/semplificazione-amministrativa/repertorio-dei-procedimenti-amministrativi>.

Si precisa che i termini indicati nella suddetta tabella, potranno essere rispettati soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, (3), della legge 241/1990 e s. m. e int., con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli artt. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Al fine di consentire una più semplice e meno onerosa formulazione delle domande di sostegno, si riportano in allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente avviso, i seguenti documenti:

- **A-1** "Determinazione dei valori unitari della spesa per le principali categorie di investimenti immobiliari";
- **A-2** "Coefficienti di conversione in kWh del potere calorifico di diversi combustibili";
- **A-3** "Aliquote massime ammissibili al sostegno ai fini della determinazione della ragionevolezza della spesa per le spese generali riferite a investimenti immobiliari".

Nell'applicativo SIAR per la presentazione della domanda di sostegno si renderà altresì disponibile l'elenco dei costi unitari massimi di riferimento per la determinazione della ragionevolezza della spesa delle principali macchine e attrezzature agricole che corrispondono alla spesa massima ammissibile al sostegno.

Nella formulazione delle domande di sostegno ai sensi del presente avviso deve farsi riferimento esclusivamente alle suddette tabelle. Qualora tali tabelle venissero approvate con apposito provvedimento anticipatamente alla formulazione della prima graduatoria di merito, tutti gli importi inseriti nella domanda di sostegno e superiori ai massimali riportati nelle citate tabelle, compresi quelli stabiliti sulla base di preventivi, saranno ricondotti ai costi unitari massimi riportati nelle tabelle.

Al fine di evitare l'accrescimento del contenzioso e consentire il raffreddamento dei conflitti, avverso le decisioni assunte nei confronti dei beneficiari che aderiscono al presente avviso è ammesso ricorso in opposizione all'autorità che ha adottato il provvedimento per chiedere l'eventuale applicazione dell'istituto dell'autotutela.

In tutti i casi è fatto salvo il ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla relativa normativa comunitaria, nazionale e regionale.

## *Articolo 19*

### **Disposizioni finanziarie**

La proposta di PSR per l'Umbria 2014/2020 in corso di approvazione da parte della Commissione UE prevede un'assegnazione finanziaria alla misura 4, sottomisura 4.2, pari a 54 milioni di euro in termini di spesa pubblica totale (quota FEASR, Nazionale e Regionale) per l'intero periodo di programmazione.

La Giunta regionale con propria deliberazione n. 529 del 20 aprile 2015 ha assegnato all'annualità 2015 per l'attuazione del presente avviso un importo complessivo di risorse in termini di spesa pubblica pari a

10,8 milioni di euro.

## Articolo 20

### Informazione e pubblicità

I beneficiari delle operazioni cofinanziate ai sensi del presente avviso prima della presentazione della domanda di pagamento del saldo sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'allegato III, Parte 1, paragrafo 2 e Parte 2, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014, con particolare riguardo agli adempimenti di seguito riportati.

#### **Parte 1. Paragrafo 2 dell'Allegato III al Reg. (UE) n. 808/2014**

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando:

- a) l'emblema dell'Unione;
- b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Nel caso di un'azione informativa o pubblicitaria collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un Fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000,00 EUR, e in funzione dell'operazione sovvenzionata, almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzii il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Se un'operazione nell'ambito di un PSR comporta un investimento (ad esempio, in un'azienda agricola o alimentare) il cui sostegno pubblico totale supera 50.000 EUR, il beneficiario espone una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

*Il beneficiario è tenuto a mantenere esposti e in luoghi facilmente visibili al pubblico il poster e la targa informativa di cui alle lettere b) e c) per i controlli in situ svolti dall'autorità competente. Le dimensioni della targa informativa devono essere almeno pari ad un formato minimo A4*

c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni *almeno pari a cm 50x70* per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500 000 EUR.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di dimensioni *almeno pari a cm 50x70* in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- i) il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500.000,00 EUR
- ii) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1, riportata di seguito. Queste informazioni (descrizione del progetto e quanto riportato nella parte 2 paragrafo 1 che segue) occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.





#### **Parte 2. Paragrafo 1 dell'Allegato III al Reg. (UE) n. 808/2014**


#### **Caratteristiche tecniche delle azioni informative e pubblicitarie**

##### **1. Logo e slogan**

Ogni azione informativa e pubblicitaria (cartelloni, poster, targhe e siti web) presenta i seguenti elementi:

- a) l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito [http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download\\_en.htm](http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm), dello Stato Italiano e della Regione Umbria di cui, di seguito, si riporta in esempio:

	Riproduzione a colori
	Riproduzione in monocromia
	Riproduzione nel caso sia disponibile il solo colore blu
	Riproduzione su sfondo colorato



- b) la dicitura: «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»;

## 2. Materiale di informazione e comunicazione

I siti web relativi al FEASR devono:

- a) menzionare il contributo del FEASR almeno nella pagina iniziale;  
b) recare un link al sito web della Commissione dedicato al FEASR.

Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità di cui al presente articolo per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento.

Le spese sostenute per ottemperare all'informazione e pubblicità, sono eleggibili al cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

## DETERMINAZIONE DEI VALORI UNITARI MASSIMI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI INVESTIMENTI IMMOBILIARI.

### 1) IMMOBILIARI. (STRUTTURE AZIENDALI)

Al fine di rendere più agevole la determinazione della ragionevolezza della spesa prevista per la realizzazione degli investimenti oggetto delle domande di sostegno per le misure d'investimento del PSR per l'Umbria 2014 – 2020, nella tabella sotto riportata vengono individuati i valori unitari massimi della spesa, in termini di €/mq di superficie utile coperta, per le principali categorie di strutture produttive agricole aziendali e di trasformazione, complete in tutte le loro parti.

Tali costi sono stati ricavati elaborando dati desunti da una analisi storica di contesto su un campione di strutture similari realizzate nell'ambito della programmazione comunitaria 2007/2013 e quindi su costi realmente sostenuti, rendicontati ed ammessi, riferiti alla realizzazione alle perfette regole dell'arte di strutture consegnate "chiavi in mano" cioè complete di tutte le condizioni per il regolare funzionamento e utilizzo.

Sono stati in particolare analizzati i computi metrici consuntivi e le planimetrie riferite alle diverse tipologie di struttura realizzate dalle imprese agricole ed agroindustriali umbre nell'ultimo quinquennio e gli stessi sono stati comparati con i prezzi desunti dai listini elaborati dalle C.C.I.A.A. di Perugia e Terni. Nella identificazione dei valori si è tenuto conto dei valori medi delle diverse tipologie edilizie agricole, scartando le quotazioni relative a particolari fattispecie di punta, massime o minime.

Tutti i valori:

- sono comprensivi di spese generali ed utile d'impresa;
- si intendono IVA esclusa;
- comprendono tutte le misure di sicurezza collettive e personali
- non includono le spese tecniche.

Sono state prese in esame le costruzioni relative a:

- tettoia aperta;
- rimessa attrezzi;
- magazzini di stoccaggio, cernita, lavorazione, trasformazione ed opifici agroindustriali
- locali esposizione e vendita;
- locali direzionali (uffici aziendali);

tenendo in debito conto la vocazione alla standardizzazione delle caratteristiche costruttive, in presenza di un grado di finitura compatibile con la destinazione agricola o agroindustriale ed in linea con le prescrizioni sanitarie e funzionali dei locali di lavorazione e vendita.

Da quanto sopra, si possono individuare quali **costi unitari massimi per la determinazione della ragionevolezza della spesa** per la quale è possibile assentire il sostegno previsto della misura 4, interventi 4.1.1 e 4.2.1. del PSR per l'Umbria 2014/2020, i seguenti costi medi di costruzione delle nuove strutture edili complete di impiantistica di base:

<b>A) Tettoia aperta:</b>	€ 200,00/mq di suc
<b>B) Rimessa macchine ed attrezzi e magazzino di stoccaggio:</b>	€ 400,00/mq di suc
<b>C) Locali per lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti, stalle.</b>	€ 800,00/mq di suc
<b>D) Locali per presentazione esposizione e vendita dei prodotti:</b>	€ 1.000,00/mq di suc
<b>E) Uffici aziendali, mensa, spogliatoi:</b>	€ 1.100,00/mq di suc;

Per le tipologie di cui alle lettere B) e C) è consentita una maggiorazione del **20%** del prezzo finito, per locali interrati e limitatamente alla parte interrata.

*Tenuto conto che le diverse tipologie costruttive per opifici agricoli e agroindustriali possono essere notevolmente diversificati scontando costi di costruzione anche notevolmente inferiori a quelli unitari massimi sopra indicati. Pertanto, in sede di rendicontazione, il contributo correlato ai costi per la realizzazione/ristrutturazione dei fabbricati aziendali di cui alla tabella sopra riportata, sconta le penalizzazioni in termini di riduzione dei punteggi assegnati ai sensi dell'articolo 11 e le riduzioni del contributo previste dall'articolo 14.*

Inoltre per gli investimenti immobiliari che prevedono strutture complesse sotto il profilo tecnico strutturale, realizzati in siti che presentano problematiche intrinseche particolari soprattutto per l'aspetto geologico, è possibile, qualora debitamente giustificato a livello tecnico, predisporre computi metrici applicando i prezzi del prezziario regionale vigente in alternativa all'utilizzo dei costi unitari massimi di riferimento, purché la domanda di sostegno venga corredata con almeno tre preventivi/offerte di ditte diverse, in concorrenza fra loro, con l'individuazione di quella scelta, *nel caso di società*, attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione della società o organo equipollente con dichiarazione che gli eventuali nuovi prezzi siano ribassati in misura pari al ribasso formulato nel preventivo scelto. In tali casi la complessiva spesa richiesta sconta le riduzioni ed esclusioni previste dai bandi in presenza di una spesa rendicontata al di sotto di una determinata soglia.

Infine si precisa che i prezzi unitari massimi di riferimento sopra riportati delle diverse tipologie edilizie agricole sono da intendersi con impiantistica base e sono pertanto escluse tutte le attrezzature, macchinari ed impianti specifici del tipo di lavorazione o trasformazione effettuata nei fabbricati per i quali va esperita una valutazione separata sulla base di preventivi di spesa.

**COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN KWH DEL POTERE CALORIFICO DI DIVERSI  
COMBUSTIBILI**

Combustibile	Potere Calorifico	Unità d Misura	KWh
Gas Metano	8500	Kcal/mc	10
Gpl	6070	Kcal/lt	7,3
Gasolio	8250	Kcal/lt	9,6
Mais	6000	Kcal/kg	6,9
Pellets	4500	Kcal/kg	5,2
Legna	3500	Kcal/kg	4
Cippato	3000	Kcal/kg	3,5
Gusci/noccioli frutta e simili	4200	Kcal/kg	4,9
Semi Uva	4500	Kcal/kg	5,2
Segatura	3000	Kcal/kg	3,5
Trucioli	3000	Kcal/kg	3,5

**ALIQUOTE MASSIME AMMISSIBILI AL SOSTEGNO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA PER LE SPESE GENERALI RIFERITE A INVESTIMENTI IMMOBILIARI**

<b>spesa totale investimenti immobiliari</b>	<b>% spese generali</b>
Fino 12.912,00	12%
> 12.912,00 ≤ 25.822,84	12%
> 25.822,84 ≤ 51.645,69	11,10%
> 51.645,69 ≤ 103.291,38	9,80%
> 103.291,38 ≤ 258.228,45	8,30%
> 258.228,45 ≤ 516.456,90	7,40%
> 516.456,90 ≤ 1.032.913,80	6,50%
>1.032.913,80 ≤ 2.582.284,50	5,60%
> 2.582.284,50	5%

PSR UMBRIA 2014/2020 MISURA 4, SOTTOMISURA 4.2, TIPOLOGIA INTERVENTO 4.2.1

PIANO AZIENDALE (PA)

Ditta \_\_\_\_\_

Comune di \_\_\_\_\_

CUAA \_\_\_\_\_ N. Domanda Sostegno \_\_\_\_\_

**A. SITUAZIONE ATTUALE DELL'IMPRESA**

**A.1 Presentazione dell'impresa:** *(dettagliare in ordine alla localizzazione, alle sedi produttive, all'attività svolta).*

**A.2 Organizzazione dell'impresa** *(descrivere la ragione sociale dell'Impresa e la compagine sociale).*

**A.3 Strutture presenti:** *(dettagliare la tipologia, dimensione –suc-, stato e destinazione d'uso e stato dei fabbricati presenti in azienda, le superfici esterne ecc.).*

**A.4 Impiantistica di lavorazione:** *(descrivere le linee produttive di trasformazione presenti in azienda, le attrezzature e le macchine di processo e di movimentazione, definendone anche la potenzialità produttiva e lo stato di conservazione).*

**A.5 Attività di trasformazione** *(esplicare sinteticamente tutti i processi produttivi aziendali ed i fattori che concorrono alla produzione, le quantità di materie prime lavorate e il loro approvvigionamento. Evidenziare, ove del caso, i prodotti impiegati nei processi di lavorazione non ricompresi nell'allegato I del Trattato che debbono comunque rappresentare quantità marginali).*

**A.6 Mercato di sbocco e strategia commerciale** *(relazionare in merito ai mercati di sbocco del prodotto trasformato e condizionato, alle modalità di commercializzazione delle produzioni e delle strategie commerciali – ingrosso, dirette, e-commerce ecc.- e in relazione ai mercati interessati – interno, paesi aderenti all'Unione Europea ed extraeuropei).*

**A.7 Punti critici** *(riferire in merito alle motivazioni che impediscono uno sviluppo e/o un consolidamento dell'impresa sotto il profilo tecnico-economico, alle deficienze strutturali e infrastrutturali, alle condizioni di mercato e commercializzazione dei prodotti, ecc.).*

**A.8 Punti di forza** *(relazionare in ordine a strutture e produzioni di beni e servizi che costituiscono la base economica dell'azienda, sottolineando quelli che si ritiene di consolidare o introdurre ex novo in vista di un miglioramento generale della situazione aziendale, con particolare riferimento alla componente economica).*

## B. PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

**B.1 Progetto imprenditoriale** (descrivere il complessivo progetto aziendale individuando, in relazione ai punti critici ed alle potenzialità aziendali, gli obiettivi da perseguire con il programma d'investimenti che s'intende realizzare).

**B.2 Crono-programma investimenti e sostenibilità finanziaria:** (riportare nella tabella sottostante il programma d'investimenti oggetto della domanda di sostegno indicando, per ciascun investimento, la data prevista di inizio e ultimazione dei lavori nonché le modalità di copertura della relativa quota di spesa):

tipologia investimento	inizio lavori	fine lavori	contributo c/capitale		capitale proprio		ricorso al credito /leasing		Spesa Totale
			%	euro	%	euro	%	euro	euro
<b>Inv. immobiliari e fissi per destinazione</b>									
<b>investimenti mobiliari</b>									
<b>investimenti immateriali</b>									
<b>TOTALI</b>									

**B.3 Descrizione degli investimenti** (descrivere per ciascun investimento:

- la localizzazione con gli estremi catastali;
- le caratteristiche tecniche;
- la destinazione d'uso giustificata nell'ambito del contesto produttivo aziendale;
- i miglioramenti che questi comportano in ambito aziendale sia a livello logistico sia come miglioramento delle condizioni di processo e di prodotto, della sicurezza dei luoghi di lavoro e della convenienza economica).

**B.4 Giustificazioni in ordine al rispetto di alcune limitazioni** (qualora ricorra l'ipotesi, in questa sezione devono essere riportate le giustificazioni correlate a:

- acquisizione di un numero di preventivi inferiore a tre;
- acquisto di immobili (dimostrazione della correlazione di tale acquisto con la realizzazione del programma di investimenti);
- SUC relativa ad acquisto/realizzazione/ristrutturazione di punti vendita e locali direzionali, guardiania di cui alle lettere b) dell'art. 5 "costi ammissibili" del bando.

**B.5 Dimostrazione del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda (condizioni di ammissibilità, articolo 6)**

**Tabella relativa agli obiettivi specifici di cui all'art. 6 del bando**

Obiettivi generali	Obiettivi specifici	Codifica
Miglioramento delle prestazioni aziendali con particolare riguardo agli aspetti economici	Introduzione di nuove tecnologie (vedi art. 3 punto 9)	1
	Introduzione in azienda di innovazione (vedi art. 3 punto 10)	2
	Ottimizzazione dei fattori di produzione	3
	Diversificazione delle produzioni	4
	Integrazione di filiera	5
	Sviluppo attività di commercializzazione	6
	Miglioramento della qualità merceologica delle produzioni (valore commerciale)	7
Miglioramento della situazione dell'impresa in termini di sostenibilità globale con particolare riguardo agli aspetti ambientale, sociale e del benessere animale	Investimenti per il benessere animale che vanno oltre quelli obbligatori	8
	Adozione di sistemi di tracciabilità del prodotto	9
	Adegamenti funzionali all'adesione a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale	10
	miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli addetti	11
	Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili	12
	Risparmio idrico	13
	Risparmio energetico e/o Riduzioni emissioni in atmosfera	14
	Riduzione dell'inquinamento ambientale	15

Riportare in forma tabellare il collegamento tra spesa riferita ad ogni singolo investimento e obiettivo specifico come sopra codificati. *Qualora un determinato investimento fosse rivolto a conseguire più di un obiettivo specifico, la relativa spesa deve essere ripartita in quote uguali per ciascun obiettivo.*

Tipologia investimento	Spesa programmata	Codifica obiettivo specifico	Spesa attribuibile all'Obiettivo specifico
Investimenti immobiliari			
Investimenti fissi per destinazione			
Investimenti mobiliari			
Investimenti immateriali			
<b>totale</b>	(A)		(B)

*La condizione di ammissibilità può ritenersi soddisfatta se  $(TOTALE B / TOTALE A) * 100 \geq 60$*

**B.6 Giustificazione della correlazione tra investimento e obiettivo specifico:** *Relazionare dettagliatamente in ordine al collegamento già indicato in tabella tra investimento/intervento e relativo/i obiettivo/i specifico/i).*

**B.7 Giustificazioni in merito ai punteggi attribuiti in domanda:** *relazionare e motivare l'attribuzione dei punti non assegnati in automatico dalla procedura SIAR per la predisposizione delle domande di sostegno.*

## C. RISULTATI ATTESI

**C.1 Elementi di novità:** *Relazionare in ordine agli elementi di novità e di miglioramento dell'efficienza delle strutture e dotazioni aziendali conseguenti la realizzazione del programma di investimenti proposto, specificando per ciascun investimento gli eventuali effetti positivi in favore dell'ambiente, sull'incremento dei livelli occupazionali, ecc).*

**C.2 Obiettivi conseguiti:** *relazionare circa il livello di conseguimento degli obiettivi di carattere economico, ambientale, sociale, ecc. che si ritiene di poter conseguire a piano ultimato, specificando nel dettaglio gli effetti e elementi immediatamente consolidabili nonché quelli che, invece, si prevede possano entrare a regime dopo un iniziale periodo di adattamento.*

**C.3 Sostenibilità economica del Piano Aziendale:** *descrivere come le prospettive reddituali aziendali conseguenti all'attuazione del PA consentiranno di coprire i costi annuali di gestione previsti, inclusi i pagamenti dei mutui eventualmente contratti per la realizzazione degli investimenti*

### **C.4 Sinergie con interventi ai sensi di altre normative**

*Relazionare, indicando anche eventuali estremi, circa richieste o sostegni ottenuti nell'ambito di ulteriori misure del PSR per l'Umbria 2014/2020 ovvero da altre normative comunitarie (es: OCM), nazionali o regionali. Evidenziare la strategia aziendale complessiva e le possibili sinergie.*

Luogo e data di compilazione \_\_\_\_\_

Firma e timbro del tecnico delegato

\_\_\_\_\_